

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2015

484ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

TONINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Baretta.

La seduta inizia alle ore 20,25.

IN SEDE REFERENTE

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il presidente **TONINI** esprime un giudizio positivo sull'accordo raggiunto tra i Gruppi in ordine allo svolgimento dei lavori della Commissione, che ha sino ad ora consentito sia un regolare ed ordinato svolgimento delle votazioni, sia di effettuare i debiti approfondimenti sulle questioni di maggiore rilevanza.

Ritiene quindi opportuno valutare il posticipo della seduta già convocata per domani, giovedì 12 novembre, alle ore 9,30. Ciò al fine di consentire le opportune valutazioni sulle ulteriori inammissibilità che saranno rese note al termine della presente seduta.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*) concorda con la proposta del Presidente.

I senatori **D'ALI'** (*FI-PdL XVII*) e **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) auspicano una tempestiva comunicazione delle inammissibilità relative agli ulteriori emendamenti da esaminare.

Il **PRESIDENTE** fornisce assicurazioni in tal senso.

Interviene da ultimo il senatore **SANTINI** (*PD*), dichiarando di ritirare gli emendamenti 48.0.1 e 48.0.2.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferite all'articolo 6 del disegno di legge di stabilità.

Sugli emendamenti 6.1 e 6.2 interviene, per dichiarazione di voto favorevole, il senatore **GIROTTA** (*M5S*), rilevando che la prima delle due proposte mira -compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello Stato - a soddisfare numerose aspettative, laddove la seconda si propone di favorire la rimozione dell'amianto dagli edifici e la contestuale installazione, negli stessi, di impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili.

La relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*), nell'esprimere parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.2, osserva che le proposte in questione non erano state debitamente illustrate nelle sedute di ieri, mettendo le relatrici nell'oggettiva impossibilità di considerare in modo adeguato le tematiche ad esse sottese.

Ad avviso del senatore **Giovanni MAURO** (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) il ragionamento della relatrice Chiavaroli appare decisamente criticabile. Tutti gli emendamenti, infatti, meriterebbero eguale attenzione da parte delle relatrici.

Il presidente **TONINI**, nell'invitare a tenere conto anche della notevole quantità delle proposte presentate, ribadisce la sostanziale correttezza e trasparenza del metodo di lavoro adottato dalla Commissione.

Interviene da ultimo il vice ministro MORANDO, esprimendo, del pari, parere contrario sulle proposte 6.1 e 6.2.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Su proposta della relatrice ZANONI (PD), la Commissione delibera quindi l'accantonamento della proposta 6.3.

E' successivamente ritirato dai presentatori l'emendamento 6.5.

La relatrice ZANONI (PD) propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 6.6 e 6.28.

Nel concordare con la relatrice, il vice ministro MORANDO precisa che sulle tematiche sottese alle predette proposte sarà necessario effettuare un ponderato approfondimento riferito al caso in cui la decisione di avviare i lavori (con conseguente applicazione delle detrazioni e degli *ecobonus*) dovesse avvenire in un condominio. Nei condomini, infatti, risulta necessario coagulare le prescritte maggioranze in seno alle relative assemblee e ciò, normalmente, richiede tempo. La fissazione di un ambito temporale stringente per poter usufruire delle agevolazioni in parola potrebbe allora costituire, nei fatti, un disincentivo a procedere non auspicabile.

La Commissione delibera infine di accantonare le proposte 6.6 e 6.28.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.16, 6.17 e 6.18.

Viene invece ritirato dai presentatori l'emendamento 6.14.

La relatrice ZANONI (PD) invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare le i proposte 6.19, 6.25, 6.27, 6.29 e 6.30, aggiungendo le proprie firme all'emendamento 6.28, di contenuto simile e precedentemente accantonato.

Precisa quindi che sull'emendamento 6.28 è attualmente allo studio, da parte delle relatrici, una riformulazione cui condizionare il proprio parere favorevole, volta contenerne gli oneri finanziari e a far insistere i medesimi, più opportunamente, sul FISPE.

Si associa il vice ministro MORANDO, rilevando che l'accantonamento della proposta è specificatamente volto a garantire una proposta di riformulazione che possa trovare l'assenso dei presentatori.

Preso atto di quanto precisato dalla relatrice Zanoni e dal rappresentante del Governo, i senatori GUALDANI (AP (NCD-UDC)), MANDELLI (FI-PdL XVII), LUCHERINI (PD), COMAROLI (LN-Aut), BELLOT (Misto-Fare!) e ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) aggiungono, previo assenso dei presentatori, la propria firma all'emendamento 6.28.

Sono quindi contestualmente ritirati gli emendamenti 6.19, 6.25, 6.27, 6.29 e 6.30.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 6.20, 6.21 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore RUTA (PD)) e 6.24.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.6.

Su proposta della relatrice ZANONI (PD), la Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento 6.31.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono successivamente respinti gli emendamenti 6.34, 6.35 e 6.36.

Su proposta della relatrice ZANONI (PD), viene quindi accantonato l'emendamento 6.37, mentre sono ritirate dai presentatori le proposte 6.38 e 6.39.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti 6.40 e 6.41.

Su proposta della relatrice ZANONI (PD), viene quindi accantonato l'emendamento 6.42.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono successivamente respinti gli emendamenti 6.43, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.54 e 6.61.

Risultano invece ritirate dai presentatori le proposte 6.53, 6.57, 6.58.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 6.0.1 sul quale esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il GOVERNO.

L'emendamento 6.0.1 viene respinto.

L'emendamento 6.0.2 viene ritirato.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 6.0.4 sul quale esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il GOVERNO.

Interviene il senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) per dichiarazioni di voto, auspicando un voto favorevole della Commissione al fine di sviluppare il mercato immobiliare e promuovere l'innovazione.

L'emendamento 6.0.4 viene respinto.

Il **PRESIDENTE** pone ai voti l'emendamento 6.0.5, come riformulato nell'emendamento 6.0.5 (testo 2), pubblicato in allegato, sul quale la relatrice **ZANONI** (*PD*) formula una proposta di accantonamento.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 6.0.5 viene accantonato.

Gli emendamenti 6.0.6, 6.0.7 e 6.0.8 vengono ritirati.

Il **PRESIDENTE** pone ai voti l'emendamento 6.0.9 sul quale esprimono parere contrario la relatrice **ZANONI** (*PD*) e il GOVERNO.

L'emendamento 6.0.9 viene respinto.

Il **PRESIDENTE** pone ai voti l'emendamento 6.0.11 sul quale esprimono parere contrario la relatrice **ZANONI** (*PD*) e il GOVERNO.

L'emendamento 6.0.11 viene respinto.

Il **PRESIDENTE** pone ai voti l'emendamento 6.0.12 sul quale esprimono parere contrario la relatrice **ZANONI** (*PD*) e il GOVERNO.

L'emendamento 6.0.12 viene respinto.

Il **PRESIDENTE** pone ai voti l'emendamento 6.0.13 sul quale esprimono parere contrario la relatrice **ZANONI** e il GOVERNO.

L'emendamento 6.0.13 viene respinto.

Il **PRESIDENTE** pone ai voti l'emendamento 6.0.14 sul quale esprimono parere contrario la relatrice **ZANONI** (*PD*) e il GOVERNO.

L'emendamento 6.0.14 viene respinto.

Il **PRESIDENTE** pone ai voti l'emendamento 6.0.15 *bis*, sul quale esprimono parere contrario la relatrice **ZANONI** (*PD*) e il GOVERNO.

L'emendamento 6.0.15 *bis* viene respinto.

Il **PRESIDENTE** pone ai voti l'emendamento 6.0.17 sul quale esprimono parere contrario la relatrice **ZANONI** (*PD*) e il GOVERNO.

L'emendamento 6.0.17 viene respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il **PRESIDENTE** pone ai voti l'emendamento 7.2 sul quale la relatrice **ZANONI** (*PD*) formula una proposta di accantonamento, rilevando come tutti i successivi emendamenti di contenuto analogo, fino al 7.17, siano invece inammissibili.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Tutti i presentatori degli emendamenti da 7.3 a 7.17 aggiungono la propria firma all'emendamento 7.2.

L'emendamento 7.2 viene accantonato.

Gli emendamenti 7.18, 7.19 e 7.20 vengono ritirati.

Il **PRESIDENTE** pone ai voti l'emendamento 7.21 sul quale esprimono parere contrario la relatrice **ZANONI** (*PD*) e il GOVERNO.

L'emendamento 7.21 viene respinto.

Il **PRESIDENTE** pone ai voti l'emendamento 7.26 sul quale la relatrice **ZANONI** (*PD*) formula una proposta di accantonamento al fine di svolgere un supplemento di indagine.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 7.26 viene accantonato.

Il **PRESIDENTE** pone separatamente ai voti gli emendamenti 7.29, 7.30 e 7.31, sui quali esprimono parere contrario la relatrice **ZANONI** (*PD*) e il GOVERNO, che vengono respinti.

L'emendamento 7.33 viene ritirato.

Il **PRESIDENTE** pone ai voti l'emendamento 7.34 sul quale esprimono parere favorevole la relatrice **ZANONI** (*PD*) e il GOVERNO e al quale aggiunge la propria firma il senatore Barani.

L'emendamento 7.34 viene approvato.

Il **PRESIDENTE** pone ai voti l'emendamento 7.36 sul quale esprimono parere contrario la relatrice **ZANONI** (*PD*) e il GOVERNO.

L'emendamento 7.36 viene respinto.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 7.0.2 sul quale la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) formula una proposta di accantonamento, preannunciando che analoga proposta viene formulata anche in relazione agli emendamenti 7.0.3 e 7.0.4, di contenuto simile, relativi alle agevolazioni per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4 vengono accantonati.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 7.0.6, in relazione al quale il senatore [BARANI \(AL-A\)](#) interviene a sostegno, auspicando l'accantonamento dell'emendamento in votazione al fine di sviluppare le opportune interlocuzioni con le relatrici.

La relatrice [CHIAVAROLI \(AP \(NCD-UDC\)\)](#) formula conseguentemente una proposta di accantonamento, segnalando il carattere di eccezione di tale attenzione.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 7.0.6 viene accantonato.

Prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 6.28 come riformulato nell'emendamento 6.28 (testo 2), pubblicato in allegato, al quale aggiungono la propria firma i senatori Ruta, Barani e Puglia.

La relatrice [ZANONI \(PD\)](#) esprime parere favorevole e il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 6.28 (testo 2) viene approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 8.1 sul quale esprimono parere contrario la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) e il GOVERNO.

L'emendamento 8.1 viene respinto.

L'emendamento 8.2 viene ritirato.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 8.3 sul quale esprimono parere contrario la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) e il GOVERNO.

L'emendamento 8.3 viene respinto.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 8.5 sul quale esprimono parere contrario la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) e il GOVERNO.

L'emendamento 8.5 viene respinto.

L'emendamento 8.6 viene ritirato.

Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 8.7 e 8.8 sui quali esprimono parere contrario la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) e il GOVERNO, che vengono respinti.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 8.9 sul quale esprimono parere contrario la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) e il GOVERNO.

La senatrice [LEZZI \(M5S\)](#) interviene per dichiarazioni di voto favorevole, auspicando l'approvazione dell'emendamento.

L'emendamento 8.9 viene respinto.

Gli emendamenti 8.12, 8.13 e 8.14 vengono ritirati.

Gli emendamenti 8.18 e 8.19 vengono ritirati.

Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 8.20 e 8.21 sui quali esprimono parere contrario la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) e il GOVERNO, che vengono respinti.

L'emendamento 8.0.3 viene ritirato.

Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 8.0.4 e 8.0.5 sui quali esprimono parere contrario la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) e il GOVERNO, che vengono respinti.

L'emendamento 8.0.6 viene ritirato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 9.2 e 9.3, che vengono respinti con il parere contrario della relatrice [ZANONI \(PD\)](#) e del GOVERNO.

L'emendamento 9.6 viene ritirato.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.7 sul quale esprimono parere contrario la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) e il GOVERNO.

L'emendamento 9.7 viene respinto.

Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 9.8, 9.9 e 9.10 che vengono respinti, con il parere contrario della relatrice [ZANONI \(PD\)](#) e del GOVERNO.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.13 sul quale esprimono parere contrario la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) e il GOVERNO.

L'emendamento 9.13 viene respinto.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.14 sul quale la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) formula una proposta di accantonamento, allo scopo di individuare la migliore soluzione possibile per risolvere il problema dell'onerosità degli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio cui devono sottoposti gli aspiranti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore [BROGLIA \(PD\)](#) aggiunge la propria firma all'emendamento 9.14.

L'emendamento 9.14 viene accantonato.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.15 sul quale la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) formula una proposta di accantonamento.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice e l'emendamento viene accantonato.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.31 sul quale esprimono parere contrario la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) e il Governo.

L'emendamento 9.31 viene respinto.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.34 sul quale esprimono parere contrario la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) e il Governo.

L'emendamento 9.34 viene respinto.

L'emendamento 9.35 viene ritirato.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.36 sul quale esprimono parere contrario la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) e il Governo.

L'emendamento 9.36 viene respinto.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.43 come riformulato nell'emendamento 9.43 testo 2, sul quale esprimono parere contrario la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) e il Governo.

L'emendamento 9.43 viene respinto.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.47 sul quale esprimono parere favorevole la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) ed il Governo ed al quale aggiunge la propria firma il senatore Santini.

L'emendamento 9.47 viene approvato.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.48 sul quale esprimono parere favorevole la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) ed il Governo.

L'emendamento 9.48 viene approvato.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.52 sul quale esprimono parere contrario la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) ed il Governo.

L'emendamento 9.52 viene respinto.

Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 9.62, 9.64, 9.66, 9.68, 9.69, 9.70, 9.72, 9.73, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86 e 9.90, sui quali esprimono parere contrario la relatrice [ZANONI \(PD\)](#) ed il Governo, che vengono respinti.

L'emendamento 9.100 viene ritirato.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.101 sul quale esprimono parere contrario la relatrice [CHIAVAROLI \(AP \(NCD-UDC\)\)](#) ed il Governo.

L'emendamento 9.101 viene respinto.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.102 sul quale interviene per dichiarazione di voto il senatore [D'ALI' \(FI-PdL XVII\)](#), il quale segnala l'importanza del tema oggetto dell'emendamento, relativo al contratto dei lavoratori stagionali, che risulta oggetto anche di altri emendamenti.

La relatrice [CHIAVAROLI \(AP \(NCD-UDC\)\)](#) esprime parere contrario, rilevando che è stato accantonato l'emendamento 5.0.4, relativo alla stessa tematica, sul quale è in corso un approfondimento.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 9.102 viene respinto.

Gli emendamenti 9.103, 9.104 e 9.105 vengono ritirati.

Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 9.108, 9.109, 9.110, 9.111, 9.112, 9.113, 9.114, 9.115, 9.116, 9.117, 9.118, 9.119 e 9.122, sui quali esprimono parere contrario la relatrice [CHIAVAROLI \(AP \(NCD-UDC\)\)](#) ed il Governo, che vengono respinti.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.141 sul quale esprimono parere contrario la relatrice [CHIAVAROLI \(AP \(NCD-UDC\)\)](#) ed il Governo.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore [D'ALI' \(FI-PdL XVII\)](#), il quale rileva che l'emendamento si ricollega alla volontà, manifestata dal Governo, di agevolare le ristrutturazioni edilizie, spesso appaltate a piccole imprese. Al riguardo ricorda che la legge di stabilità del 2015 ha

sostituito la precedente ritenuta del 4 per cento su bonifici relativi a ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche con una ritenuta dell'8 per cento, che appare vessatoria per le piccole imprese.

L'emendamento 9.141 risulta respinto.

Il senatore **D'ALI** (*FI-PdL XVII*) chiede una verifica della votazione.

Il PRESIDENTE pone nuovamente ai voti l'emendamento 9.141 che viene respinto.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.142 sul quale esprimono parere contrario la relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) ed il GOVERNO.

L'emendamento 9.142 viene respinto.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.154 sul quale esprimono parere contrario la relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) ed il Governo.

L'emendamento 9.154 viene respinto.

L'emendamento 9.155 viene ritirato.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.157 in relazione al quale la relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) formula una proposta di accantonamento.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 9.157 viene accantonato.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.1 sul quale la relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario, dal momento che esso comporta una modifica della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e che, se approvato potrebbe esporre l'Italia al pericolo di subire una procedura di infrazione in sede comunitaria.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 9.0.1 viene respinto.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.2 in relazione al quale la relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) formula una proposta di accantonamento.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 9.0.2 viene accantonato.

L'emendamento 9.0.7 viene ritirato.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.8 sul quale esprimono parere favorevole la relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) ed il Governo, al quale aggiunge la propria firma il senatore Mandelli.

L'emendamento 9.0.8 viene approvato.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.10 sul quale esprimono parere contrario la relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) ed il Governo.

L'emendamento 9.0.10 viene respinto.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.11 sul quale esprimono parere contrario la relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) ed il Governo.

L'emendamento 9.0.11 viene respinto.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.12, in relazione al quale il senatore **RUTA** (*PD*), intervenendo per dichiarazione di voto, propone il rinvio della votazione alla giornata successiva.

La relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) ed il Governo esprimono parere contrario sia per quanto concerne il rinvio, sia per quanto concerne il merito dell'emendamento, essendo quest'ultimo volto a modificare la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

L'emendamento 9.0.12 viene respinto.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.13 sul quale esprimono parere contrario la relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) ed il Governo.

L'emendamento 9.0.13 viene respinto.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.14 in relazione al quale la relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) formula una proposta di accantonamento.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice **PADUA** (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 9.0.14.

L'emendamento 9.0.14 viene accantonato.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.15 in relazione al quale la senatrice **BONFRISCO** (*CoR*) interviene per dichiarazioni di voto, auspicando l'accantonamento dell'emendamento.

La relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) formula conseguentemente una proposta di accantonamento, ricordando il carattere eccezionale di tale procedura.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 9.0.15 viene accantonato.

Gli emendamenti 9.0.16 e 9.0.17 vengono ritirati.

Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 9.0.18, 9.0.19 e 9.0.22 sui quali esprimono parere contrario la relatrice **CHIAVAROLI** (AP (NCD-UDC)) ed il GOVERNO, che vengono respinti.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.22 sul quale esprimono parere contrario la relatrice **CHIAVAROLI** (AP (NCD-UDC)) ed il Governo.

L'emendamento 9.0.22 viene respinto.

Il PRESIDENTE preannuncia che, in relazione agli articoli 10-15 del disegno di legge di stabilità, verranno dichiarati inammissibili per materia, in una successiva seduta, i seguenti emendamenti: 11.53, 11.54, 11.0.5, 12.0.4, 13.19, 13.0.3, 14.13 e 14.0.4.

Preannuncia inoltre che verranno dichiarati inammissibili per mancanza di copertura i seguenti emendamenti: 10.5, 10.8, 10.9, 10.16, 10.19, 10.20, 10.21, 10.23, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67, 11.2, 11.9, 11.10, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.28, 11.35, 11.40, 11.41, 11.45, 11.47, 11.54, 11.57, 11.60, 11.61, 11.62, 11.0.9, 11.0.10, 12.1, 12.3, 12.38, 12.41, 12.42, 12.44, 12.45, 12.0.5, 13.19, 13.22, 13.26, 13.0.6, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.0.2, 15.7, 15.8, 15.10, 15.11 e 15.14.

Dà conto quindi che sono stati riformulati in un testo 2 gli emendamenti 16.86, 17.63, 18.35, 19.27, 19.48, 24.31 (pubblicati in allegato), 27.45, 27.139 e 38.0.23 e che l'emendamento 32.0.9 è stato riformulato in un testo 3. E' stato inoltre presentato l'ordine del giorno G/2111/136/5 (pubblicato in allegato).

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta prevista per giovedì 12 novembre alle ore 9,30 e di convocare la Commissione alle ore 12,30 del medesimo giorno.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 22,15

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2111

G/2111/136/5

FRAVEZZI

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
premesse che:

l'evasione e l'incertezza in campo fiscale sono un grave danno per la crescita e per gli investimenti e che appare improcrastinabile cambiare approccio, individuando sistemi innovativi, efficaci e concreti per riportare legalità e giustizia nel sistema fiscale italiano, al fine ultimo di diminuire la pressione fiscale;

il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente è fortemente deteriorato a causa delle ben note e annose criticità che caratterizzano l'apparato burocratico statale e nazionale;

le attuali procedure di accertamento e verifica fiscale prevedono l'accesso fisico e le ispezioni degli organi di controllo presso le sedi del contribuente nonché una permanenza dei verificatori presso le stesse che possono essere di ostacolo al regolare svolgimento delle attività;

è ormai chiaro e riconosciuto che la burocrazia statale presenta delle serie criticità che richiedono l'adozione di soluzioni innovative che tengano conto dell'evoluzione tecnologica e mettano a disposizione dei contribuenti strumenti nuovi e moderni che permettano di rendere meno invasivi e più mirati gli accertamenti e le verifiche fiscali;

Considerato che:

un sistema fiscale più equo e trasparente concorrerebbe alla riduzione dell'incertezza in campo fiscale che favoriscono l'evasione e che ciò darebbe un deciso impulso alla crescita e agli investimenti;

è ormai condivisa la consapevolezza che la riduzione dell'evasione e la trasformazione del sistema fiscale passano inevitabilmente dalla condivisione da parte dei contribuenti di una strategia fiscale volta alla valorizzazione dei soggetti più inclini alla trasparenza, anche per permettere la focalizzazione dei controlli sui soggetti meno collaborativi, per un rapido e stabile recupero del *tax-gap*;

la digitalizzazione delle procedure di acquisizione, consultazione e verifica dei dati e dei documenti rilevanti ai fini dei controlli, consentirebbe l'ottimizzazione temporale e finanziaria delle attività di verifica, la semplificazione delle operazioni di controllo dei verificatori, l'agevolazione dei contribuenti che vedrebbero sensibilmente ridotta la presenza dei verificatori nelle proprie sedi ad indiscutibile beneficio del regolare svolgimento delle proprie attività;

lo snellimento della burocrazia, la modernizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione e l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di controllo fiscale nei confronti dei contribuenti, riducendone il peso e i tempi sarebbero determinanti per una strategia di sostegno della crescita e di competitività del tessuto economico nazionale;

impegna il Governo:

a riconoscere e promuovere "modalità digitali" di espletamento delle attività di ispezione documentale, di verifica, di ricerca, di rilevazione e ogni altra attività ritenuta utile per l'accertamento e la verifica fiscale, limitando l'attività ispettiva fisica e la permanenza presso i locali destinati all'esercizio di attività dei contribuenti, a favore della normale operatività aziendale e per diminuire l'invasività dei controlli e renderli più mirati.

A valutare l'opportunità di introdurre un nuovo regime premiale per i cd. "Soggetti Fiscalmente Sostenibili", che faccia emergere e valorizzi i contribuenti che si rendono disponibili a cambiare approccio e a instaurare con l'Amministrazione finanziaria un peculiare rapporto collaborativo, basato su un rafforzamento della trasparenza e della buona fede.

6.28 (testo 2)

FABBRI, RUSSO

Al comma 2, sostituire le parole: "8.000 euro" con le seguenti: "16.000 euro".

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "292,4 milioni per l'anno 2016, di 281,1 milioni per l'anno 2017 e di 284,9 milioni annui a decorrere dal 2018".

6.0.5 (testo 2)

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, BATTISTA, ZIN, CALEO, VACCARI, PIGNEDOLI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera *c-bis*), dopo le parole: "e loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: "nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, anche se istituiti in forma societaria, che abbiano i requisiti di società in house, che siano interamente partecipati da enti pubblici e costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013".

2. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b*), dopo le parole: "comunque denominati" sono inserite le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, anche se istituiti in forma societaria, che abbiano i requisiti di società in house, che siano interamente partecipati da enti pubblici e costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche epr il lavoro, Tutela della salute ».

16.86 (testo 2)

CUOMO

Al comma 8 sostituire il primo periodo con il seguente: «Le amministrazioni pubbliche che hanno graduatorie di concorso pubblicate con relativi vincitori in attesa di assunzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'assunzione di tutti i vincitori di concorso ancora non assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90»;

Consequentemente:

all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "233 milioni di euro per l'anno 2016, di 87 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";

all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "16 per cento".

17.63 (testo 2)

BERGER, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, GUALDANI, DI BIAGIO

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, come individuati ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo.

dopo il comma 2, è inserito il seguente "2-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis che hanno, al momento dell'accesso al regime fiscale di cui al presente articolo, un'età anagrafica non superiore a quarant'anni, il reddito prodotto in Italia concorre alla determinazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento del suo ammontare per le lavoratrici e nella misura del 30 per cento del suo ammontare per i lavoratori. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 238

il comma 4 è soppresso.

5-ter. I soggetti che alla data del 7 ottobre 2015 godevano o erano in possesso dei requisiti per godere dei benefici fiscali di cui all'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, continuano a fruire dei benefici fiscali secondo la disciplina vigente in materia alla medesima data.»

18.35 (testo 2)

GATTI, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA, PARENTE

Al comma 2, lettera e),sostituire le parole: "3.000 soggetti" con le seguenti: "5.500 soggetti" e sopprimere le seguenti parole ", con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali,".

Consequentemente,

sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. I benefici di cui ai commi dal 2 al 4 sono riconosciuti nel limite di 28.800 soggetti e nel limite massimo di 215 milioni per il 2016, 391 milioni per l'anno 2017, 344 milioni per l'anno 2018, 264 milioni per l'anno 2019, 175 milioni per l'anno 2020, 111 milioni per l'anno 2021, 45 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per l'anno 2023. Consequentemente all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 1, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al

precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per il 2013, 933,8 milioni per l'anno 2014, 1871,4 milioni per il 2015, 2595 milioni di euro per l'anno 2016, 2442,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1684,4 milioni di euro per l'anno 2018, 847,3 milioni di euro per l'anno 2019, 469,1 milioni di euro per l'anno 2020, 249 milioni di euro per l'anno 2021, 119 milioni di euro per l'anno 2022 e 13,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 174.966 soggetti."

al comma 9, sostituire le parole: "è ridotta di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro nell'anno 2023" *con le seguenti:* "è ridotta di 215 milioni di euro per l'anno 2016, 391 milioni di euro per l'anno 2017, 344 milioni di euro per l'anno 2018, 221,7 milioni di euro per l'anno 2019, 104 milioni di euro per l'anno 2020, 104 milioni di euro per l'anno 2021, 45 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro nell'anno 2023".

19.27 (testo 2)

PARENTE, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016» e *al comma 6 sostituire le parole:* "1° gennaio 2017", *con le seguenti:* "1° gennaio 2016".

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 20.000.000;

2017: - ;

2018: - .

all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" *con le seguenti:* "100 milioni di euro per l'anno 2016 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017".

19.48 (testo 2)

PAGLIARI, SAGGESE

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

5-ter. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma 5-bis, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole "1° gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019".»

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.500.000;

2017: - 5.500.000;

2018: - 5.500.000;

23.1

BERTOROTTA

Sopprimere il comma 1.

23.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata alla copertura degli oneri relativi all'assunzione dei vincitori di concorso ancora non assunti dall'Agenzia, la cui graduatoria è stata pubblicata nel 2010».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modifiche:

2016 - 5.000.000;

2017 – 5.000.000;
2018 – 5.000.000.

23.3

CONSIGLIO, COMAROLI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le risorse di cui al precedente periodo non possono essere utilizzate per il finanziamento di attività di delocalizzazione della produzione al di fuori dei Paesi membri dello spazio economico europeo».

23.4

MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le risorse assegnate dal comma 1 sono riservate in misura non inferiore ad un terzo ad iniziative riguardanti imprese allocate nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna».

23.5

IURLARO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In difesa dei consumatori di prodotti italiani nel mondo e delle aziende produttrici localizzate in Italia, per contrastare le contraffazioni e falsificazioni che danneggiano consumatori, aziende ed erario, i soggetti pubblici, le aziende esportatrici singole o associate, possono adottare strumenti tecnologici nuovi riconosciuti come brevetti europei registrati che attengono la garanzia e sicurezza dei prodotti. Strumenti che certificano la non ripudiabilità e la non contraffattibilità sull'origine e la localizzazione dei prodotti. Per questi strumenti brevettati le aziende, singole o associate, richiedono all'Amministrazione Pubblica italiana il riconoscimento ufficiale di un Logo "ITALIAN SAFETY" da apporre sui propri prodotti. I costi che le aziende sostengono per sviluppare e utilizzare tali brevetti in difesa dei prodotti realizzati sul territorio italiano saranno considerati investimenti per ricerca e innovazione e come tali agevolabili secondo le ordinarie normative nazionali ed europee in vigore. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, emana entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il relativo decreto di attuazione».

23.6

DEL BARBA, SANTINI, MAURO MARIA MARINO, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI, ASTORRE, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DI GIORGI, FABBRI, MIRABELLI, PEZZOPANE, SANGALLI, SCALIA, LEPRI, FRAVEZZI, PADUA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*octies* hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate "società *benefit*", che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

2-*ter*. Le finalità di cui al comma 2-*bis*, sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società *benefit*, e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

2-*quater*. Ai fini di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*octies*, si intende per:

- a) "beneficio comune": il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società *benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 2-*bis*;
- b) "altri portatori di interesse": il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 2-*bis*, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
- c) "standard di valutazione esterno": modalità e criteri di cui all'allegato A che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società *benefit* in termini di beneficio comune;
- d) "aree di valutazione": ambiti settoriali, identificati nell'allegato B, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

2-quinquies. La società *benefit*, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società *benefit*, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo. Le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società *benefit* può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: "Società *benefit*" o l'abbreviazione: "SB"; e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

2-sexies. La società *benefit* è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma *2-bis*, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società *benefit*, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

2-septies. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma *2-sexies*, può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma *2-sexies*, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

2-octies. Ai fini di cui ai commi da *2-bis* a *2-decies*, la società *benefit* redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo *standard* di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato A e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato B;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

2-novies. La relazione annuale è pubblicata nel sito *internet* della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

2-decies. La società *benefit* che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti e le attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

2-undecies. Alle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile che si costituiscono o che intendono trasformarsi allo scopo di perseguire le finalità di cui ai commi *2-bis* a *2-decies*, è riconosciuto, per gli anni 2016 e 2017, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento per le spese documentate e sostenute ai fini della loro costituzione o trasformazione in società *benefit* comunque di importo non superiore a 100 euro».

Consequentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 0;

2017: - 75.000;

2018: - 125.000.

Allegato A

Comma 2-quater, lettera c)

STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO

Lo *standard* di valutazione esterno utilizzato dalla società *benefit* deve essere:

1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone; comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;

2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società *benefit* o collegato con la stessa;

3. Credibile perché sviluppato da un ente che:

a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo *standard*, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.

4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:

- a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
- b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
- c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo *standard* di valutazione;
- d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo *standard*;
- e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Allegato B

Camma 2-quater, lettera d)

AREE DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e *benefit*, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

23.7

MARGIOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Al fine di promuovere la vendita del patrimonio immobiliare così da attirare investimenti esteri, all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

"2-quater. Tutti i cittadini extracomunitari che acquistano in Italia la piena proprietà di uno o più immobili, per un investimento globale di valore superiore a euro 500.000,00 al netto di qualsiasi imposta, possono richiedere il permesso di soggiorno, per se, per il proprio coniuge e per i figli minori conviventi.

2-quinquies. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui è stato acquistato l'immobile, o uno degli immobili. A tal fine il richiedente dovrà esibire, in aggiunta alla documentazione prevista dalle norme vigenti, copia dell'atto pubblico di acquisto regolarmente trascritto nei registri immobiliari.

2-sexies. Il permesso di soggiorno ha validità biennale, rinnovabile per analogo periodo, ai sensi del successivo comma 4, previa esibizione di visura della conservatori a dei registri immobiliari che testimoniano la persistenza della proprietà dell'immobile e/o degli immobili, ovvero di nuovi atti pubblici di acquisto che garantiscano il rispetto dei requisiti. Decorsi cinque anni dal primo rilascio lo straniero potrà richiedere il "permesso di soggiorno UE" per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del successivo articolo 9.

2-septies. Tutti i cittadini stranieri che abbiano acquisito il permesso di soggiorno in forza del presente comma, hanno facoltà di richiedere l'iscrizione anagrafica per se e per gli eventuali componenti il nucleo familiare nel Comune o in uno dei Comuni nei quali sono state acquistati gli immobili";

3-bis. Dopo il comma 3, inserire la seguente lettera:

"f) Superiore a due anni per tutti i cittadini stranieri extracomunitari che acquistano in Italia la piena proprietà di uno o più immobili ai sensi del precedente comma 2-quater".

3-ter. All'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

"1-quater. Tutti i cittadini extracomunitari, in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato agli stessi per l'acquisto in Italia della piena proprietà di uno o più immobili, per un investimento globale di valore superiore a euro 500,000,00 al netto di qualsiasi imposta, decorsi i cinque anni dal primo rilascio, possono richiedere il "permesso di soggiorno Ue" per i soggiornanti di lungo periodo"».

23.8 (testo 2)

MICHELONI, DI BIAGIO, SANGALLI, TURANO, GIACOBBE, PEGORER, FAUSTO GUILHERME LONGO, CORSINI, FATTORINI, TRONTI, MARAN, VERDUCCI, PAGANO, DALLA TOR, MUSSINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

- a) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio Generale degli Italiani all'estero;
- b) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comites e dei Comitati dei loro Presidenti;
- c) per un ammontare pari a 4.700.000 euro per l'anno 2016 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- d) incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, per un ammontare pari a 750.000 euro per l'anno 2016;
- e) per un ammontare di 800.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
- f) per un ammontare pari a euro 200.000,00 per l'anno 2016 in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
- g) per un ammontare di 200.000 euro per l'anno 2016, a promuovere l'attrattività delle università attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di carattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia. *Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2016: -6.950.000;
2017: - 0;
2018: - 0.

23.8

MICHELONI, DI BIAGIO, SANGALLI, TURANO, GIACOBBE, PEGORER, FAUSTO GUILHERME LONGO, CORSINI, FATTORINI, TRONTI, MARAN, VERDUCCI, PAGANO, DALLA TOR, MUSSINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

- a) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio Generale degli Italiani all'estero;
- b) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comites e dei Comitati dei loro Presidenti;
- c) per un ammontare pari a 4.700.000 euro per l'anno 2016 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- d) incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, per un ammontare pari a 750.000 euro per l'anno 2016;
- e) per un ammontare di 800.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
- f) per un ammontare pari a euro 200.000,00 per l'anno 2016 in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
- g) per un ammontare di 200.000 euro per l'anno 2016, a promuovere l'attrattività delle università attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana *online* e avviare campagne informative di carattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia». *Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2016: - 6.750.000;
2017: - 0;
2018: - 0.

23.9

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«3. Per favorire l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, al fine di promuovere il rafforzamento della collaborazione interistituzionale tra lo

Stato ed il Terzo settore nella cooperazione allo sviluppo, il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la partecipazione degli enti di tipo associativo costituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le cui finalità statutarie hanno quale scopo principale l'attenuazione di forme di emarginazione sociale e delle disparità economiche nei territori economicamente svantaggiati, ai programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Con il medesimo decreto, il Ministero di cui al comma precedente, sulla base delle proprie dotazioni finanziarie e disponibilità di bilancio, identifica aree di intervento di obiettivi prioritari o strategici, rispetto ai quali possono essere impegnati gli enti di cui al comma precedente».

23.10

FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali," sono inserite le seguenti: "comprese le comunità italiane all'estero,";

b) all'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Sono equiparate alle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale le associazioni, aventi sede in Italia, che svolgono attività con proprie articolazioni in almeno cinque Paesi europei e tre Paesi extraeuropei da non meno di tre anni";

c) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "da realizzare sia sul territorio, italiano sia tra le Comunità italiane all'estero"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 1.000.000.

23.11

ORELLANA, BATTISTA, PANIZZA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di supportare la partecipazione delle reti territoriali e degli enti locali ai bandi europei di cooperazione internazionale allo sviluppo, è istituita presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo denominato: «Fondo per la dimensione locale dello sviluppo», al quale sono assegnate le risorse di 2 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018. Entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il periodo: «è incrementata di euro 120 milioni per l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni a decorrere dall'anno 2018,», *con il seguente:* «è incrementata di euro 118 milioni, per l'anno 2016, di euro 238 milioni per l'anno 2017 e di euro 358 milioni a decorrere dall'anno 2018».

23.12

MICHELONI, DI BIAGIO, GIACOBBE, TURANO, PEGORER, ALBANO, CORSINI, FATTORINI, FAUSTO GUILHERME LONGO, SANGALLI, TRONTI, MANCONI, MARAN, VERDUCCI, PAGANO, DALLA TOR, MUSSINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2016, le somme detenute all'estero da cittadini italiani non più residenti all'estero ed ex lavoratori transfrontalieri presso conti correnti bancari, che da apposita documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'Agenzia delle entrate risultino realizzate dal lavoro e da attività svolte e assoggettate a tassazione nei Paesi di residenza estera, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili, detenuti all'estero, purché acquistati o realizzati durante il periodo d,i iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

23.13

CROSIO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2016, le somme detenute all'estero dai cittadini italiani, non più residenti all'estero ed ex lavoratori trasfontalieri presso conti correnti bancari, che da apposita documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'Agenzia delle entrate risultino realizzate dal lavoro e da attività svolte e assoggettate a tassazione nei Paesi di

residenza estera, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

23.14

MICHELONI, DI BIAGIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 31 dicembre 2017, le sedi consolari italiane nei singoli Paesi dell'Unione Europea e dei Paesi SEE e della Svizzera, sono accorpate al fine raggiungere il numero massimo di due per ciascun Paese. Il Ministero degli affari esteri disciplina le modalità di accorpamento, prevedendo in luogo delle sedi consolari e agenzie soppresse a seguito di accorpamento e di quelle soppresse a decorrere dall'anno 2008 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di uffici di servizio con personale a contratto sotto la responsabilità di una unità di personale di ruolo del Ministero. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per la finanza pubblica non inferiori a 10 milioni di euro».

23.15

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PAGNONCELLI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo».

23.16

ZIN, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere le spese per l'insegnamento della lingua e la diffusione della cultura italiana a stranieri da parte di Istituzioni italiane e straniere è stanziata una somma pari all'ammontare di 1 milione di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, vece Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 1.000.

23.17

ZIN, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire le attività di funzionamento del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (C.G.LE.) è stanziata una somma pari all'ammontare di 2 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 2.000.

23.18

ZIN, ZELLER, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire le riunioni annuali dei Comitati Italiani all'Estero (COMITES) e dei loro Presidenti è stanziata una somma pari all'ammontare di 1 milione di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 1.000.

23.0.1

FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure riguardanti il personale a contratto regolato dalla legge italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)

1. Il personale a contratto regolato dalla legge italiana del Ministero degli affari esteri, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, è collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775.
2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto l'inquadramento, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti modalità:
 - a) autista centralinista e commesso a contratto: area II, fascia retributiva F1;
 - b) assistente amministrativo a contratto: area II, fascia retributiva F2;
 - c) collaboratore amministrativo a contratto: area II, fascia retributiva F3.
3. Le progressioni di carriera successive a quelle previste dal comma 2 sono assoggettate alla medesima contrattazione applicabile al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.
4. Ai soli fini del compimento dell'anzianità richiesta dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la progressione di carriera è valutato per intero il periodo di servizio prestato, dal personale di cui al comma 1, anteriormente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.
5. Il personale di cui al comma 1, successivamente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, può essere immesso a domanda nei ruoli organici del medesimo Ministero, anche in soprannumero.
6. Al fine di consentire la continuità e il mantenimento della qualità del servizio nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari e negli istituti italiani di cultura all'estero, il personale a contratto regolato dalla legge italiana è mantenuto stabilmente all'estero, nella sede presso la quale presta servizio. Per gravi e documentati motivi personali o nel caso di chiusura o di soppressione dell'ufficio all'estero, il predetto personale può essere trasferito ad altra sede, individuata con criteri da determinare in sede di contrattazione. In tali casi si applicano le indennità di trasferimento spettanti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.
7. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta una retribuzione mensile netta non inferiore all'80 per cento dell'ammontare complessivo dell'indennità di servizio percepita, nella stessa sede, dal pari grado di ruolo del Ministero degli affari esteri. Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per individuare il pari grado di ruolo è considerato per intero il periodo di servizio prestato dalla data di prima assunzione. Al medesimo personale spettano le aggiunte di famiglia percepite all'estero dal personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, nonché i congedi e i periodi di maternità previsti per il personale di pari grado e ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.
8. Per i periodi di malattia, al personale di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione di tale periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. In caso di malattie gravi che richiedono terapie salvavita o di altre terapie ad esse assimilabili, secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale della competente azienda sanitaria locale, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero di *day hospital* e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura sanitaria convenzionata. La presente lettera si applica anche ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione è ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per i giorni di eventuali cure termali la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, è debitamente certificata ai sensi della presente lettera. Il trattamento economico spettante al lavoratore durante il periodo di assenza di cui alla presente lettera è il seguente:
 - 1) 100 per cento della retribuzione fissa mensile per i primi nove mesi di assenza;
 - 2) 90 per cento della retribuzione fissa mensile per i successivi tre mesi di assenza;
 - 3) 50 per cento della retribuzione fissa mensile per gli ulteriori sei mesi;
 - b) superato il periodo di diciotto mesi di cui alla lettera a), al lavoratore che ne fa richiesta e in caso di malattie di particolare gravità, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi, non retribuito, ad esclusione dei casi di malattie gravi che richiedono terapie salvavita o terapie ad esse assimilabili, di cui alla citata lettera a) che danno diritto all'intera retribuzione. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza, l'amministrazione competente procede all'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore tramite la competente azienda sanitaria locale, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità a svolgere l'attività lavorativa;
 - c) decorsi i periodi di assenza per malattia concessi ai sensi delle lettere a) e b) nonché qualora, a seguito dell'accertamento sanitario di cui alla lettera b), il lavoratore sia dichiarato in stato di assoluta e permanente inidoneità a svolgere l'attività lavorativa, l'amministrazione competente può

procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso;
d) il periodo di assenza per malattia di diciotto mesi previsto dalla lettera a) è computato per intero ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.

9. Il personale di cui al comma 1 è assicurato per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e i contributi dovuti al medesimo Istituto ai fini previdenziali sono commisurati alla retribuzione imponibile.

10. Ai fini previdenziali, al personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge ha un'anzianità di servizio di almeno quindici anni è riconosciuta la facoltà di optare tra il regime previdenziale contributivo e il regime retributivo. Per gli ultimi dieci anni di salario di riferimento per il computo della pensione, qualora il periodo comporti il riferimento ad anni anteriori al 2003, è considerata la retribuzione convenzionale dell'anno 2003.

11. Il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità di servizio di almeno diciotto anni, senza demerito, può beneficiare, previa domanda, della progressione di carriera di un livello superiore rispetto a quello ricoperto alla data di entrata in vigore della legge medesima.

12. Al personale di cui al comma 9 si applica il contratto collettivo integrativo del personale del Ministero degli affari esteri per il quadriennio 2006-2009.

13. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 12, si applicano le disposizioni vigenti e i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

23.0.2

FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Miglioramento dei servizi consolari e accelerazione dell'esame dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana)

1. Alla tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sezione I, l'articolo 7-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 7-*bis*. – Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 100,00".

2. I proventi derivanti dalla riscossione dei versamenti, effettuati da soggetti maggiorenni, di cui all'articolo 7-*bis* della sezione I del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono riassegnati a decorrere dall'anno 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e nella misura fissati dal medesimo decreto, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce ai consolati le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 2, in proporzione ai proventi di cui al medesimo comma, riscossi dagli uffici operanti in ciascuna circoscrizione consolare.

4. Le somme trasferite ai consolati ai sensi del comma 3 sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso gli uffici consolari».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

23.0.3

RUSSO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Credito di imposta per imprese televisive e radiofoniche locali)

1. È previsto, per gli anni 2016 e 2017, un contributo in favore di imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor che investono in campagne pubblicitarie.
2. Il contributo, pari a 25 milioni di euro per ciascun anno, è riconosciuto nella forma di credito di imposta nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista. Il contributo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le modalità di fruizione del contributo di cui ai precedenti commi vengono determinate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

23.0.4

TORRISI, MARINELLO, GUALDANI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga programma triennale)

1. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Politiche competitive, della qualità agro alimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge n. 267 del 2001 articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima apportare le seguenti modifiche:

2016:

Cp: + 3.000.000;

Cs: + 3.000.000.

A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'Economia e delle finanze, gli stanziamenti previsti sono ridotti nella misura seguente:

2016: - 3.000.000.

24.1 (testo 2)

CATALFO, BULGARELLI, PAGLINI, LEZZI, PUGLIA, MANGILI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCSIA, GAETTI, GIROTTO, GIARRUSSO, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PETROCELLI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

Art. 24

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

«Art. 24

(*Reddito di cittadinanza*)

1. È istituito il reddito di cittadinanza, in attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
3. Il reddito di cittadinanza è istituito in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza.
4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e partecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza". Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui al comma 74-bis dell'articolo 3.

6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:

- a) "reddito di cittadinanza": l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);
- b) "beneficiario": qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;
- c) "soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro": i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottooccupati, cassaintegrati, esodati;
- d) "struttura informativa centralizzata": la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;
- e) "sistema informatico nazionale per l'impiego": la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
- f) "fascicolo personale elettronico del cittadino": l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- g) "libretto formativo elettronico del cittadino": documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;
- h) "soglia di rischio di povertà": il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
- i) "reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza": il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, dà parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;
- l) "nucleo familiare": il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea., compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di

inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

m) "Fondo per il reddito di cittadinanza": il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

n) "bilancio di competenze": il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;

o) "registro nazionale elettronico delle qualifiche": l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

p) "salario minimo orario": la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

q) "tessera sanitaria nazionale": il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.

8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al comma 1, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.

9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.

11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.

13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;

b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al comma 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al comma 56;

c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;

d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al comma 6, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura

informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;

f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;

i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;

m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il

suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con e le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.

24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai comma 22 e 23.

25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui alla decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.

26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 104.

27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.

28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e 134 dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.

30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al comma 22, lettere c) e d), allegando:

a) copia della dichiarazione ISEE;

b) autodichiarazione atte stante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;

c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al comma 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.

33. I soggetti di cui all'articolo 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al comma 22, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.

35. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.

36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.

38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al comma 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.

40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al comma 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma 41.

43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.

45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.

46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.

48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 66. – (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). – 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

- a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
- c) le attività di silvi coltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale".

50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012".

51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai commi 47 e 48 del presente articolo e al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 5.

52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.

53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.

54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al comma 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al comma 62, lettera b).

55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.

56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e

delle politiche sociali, di cui al comma 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.

58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.

59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.

60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.

62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

- a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;
- b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
- d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
- e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
- f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;
- g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;
- h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) non ottempera agli obblighi di cui comma 62;
- b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;
- c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;
- d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;

b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;

c) fatte salve esprese, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere« i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri; fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e h).

69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai principi di congruità di cui al comma 64.

70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta« fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal comma 6 del presente articolo.

72. Ai fini del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, la dotazione del Fondo di cui al comma 71 è aumentata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 20.

73. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza».

76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: "479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476".

77. Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;

b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;

c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;

e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;

f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo« i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 79 e i risultati conseguiti.

82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;

b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. Il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

91. L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

92. L'incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di dodici mesi.

93. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. Il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

94. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino principi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.

97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.

99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40, è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.

102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica: Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.

104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare: a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata., nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;

c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;

d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera c); 42, 47 e da 79 a 82.

105. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2016 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 144.

106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri: automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

107. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 106, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

108. Nel termine di cui al comma 106 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

109. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

110. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 109.

111. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

112. Ai fini di cui al comma 109, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

113. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio nolleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

114. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

115. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 107 a 114 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

116. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro;

117. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo. »;

118. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato.

Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge;

119. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;

120. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. -- 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.»;

121. 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato".

122. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

123. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

124. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
- b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;
- c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";
- d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

125. A decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione».

126. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;

127. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati;

128. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi;

129. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui alla presente lettera è autorizzata la spesa massima di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

130. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle

indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo;

131. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1;

132. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1;

133. A decorrere dall'anno 2016, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento;

134. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

«486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

136. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

137. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

138. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

139. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».

140. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'art. 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge.

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

142. a decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a euro 2.000.000. Per patrimoni mobiliari si intendono: le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili; i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative. Sono esclusi gli immobili posseduti come prima casa nonché gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. L'imposta di cui alla presente lettera è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure: 1) per patrimoni superiori a euro 2.000.000, lo 0,75 per cento; 2) per patrimoni superiori a euro 5.000.000 lo 0,85 per cento; 3) per patrimoni superiori a euro 10 milioni l'1,5 per cento; 4) per patrimoni superiori a euro 15 milioni il 2 per cento. Entro il 31 marzo 2015, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agencia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agencia delle entrate.

143. A decorrere dal 1 gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

144. a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo I della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui alla presente lettera, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2016, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (CANCI) e l'Unione delle province d'Italia (CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli enti di cui alla presente lettera, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti

alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può: 1) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 2) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; 3) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative della presente lettera."

Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni:

all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";

all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "80 milioni";

all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";

all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6,5 per cento";

all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Allegato 1

Allegato 2 (articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO
COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

N_i = numero dei componenti il nucleo familiare

S_p = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

$R_a, R_b, R_c, \dots R_i$ = redditi dei componenti del nucleo familiare

R_f = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare:

$R_f = R_a + R_b + R_c + \dots R_i$

R_{cf} = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$R_{cf} = S_p - R_f$

R_{cx} = Reddito di cittadinanza potenziale

$R_{cx} = S_p / N_i$

$R_{ca}, R_{cb}, R_{cc}, \dots, R_{ci}$ = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$R_{ci} = R_{cx} - R_i$

Caso 2

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale

N_i = numero dei componenti il nucleo familiare

S_p = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

$R_a, R_b, R_c, \dots, R_i$ = redditi dei componenti del nucleo familiare

R_s = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

R_f = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:

$R_f = R_a + R_b + R_c + R_s + \dots + R_i$

R_{cf} = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$R_{cf} = S_p - R_f$

R_{cx} = Reddito di cittadinanza potenziale

$R_{cx} = S_p / N_i$

E_s = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

$E_s = R_s - R_{cx}$

$R_{ca}, R_{cb}, R_{cc}, \dots$ = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare

R_{ci} = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$R_{ci} = R_{cx} - (R_i + (E_s / (N_i - 1)))$

Note.

1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

Allegato 3

N mesi = parte intera di $(R_{fa} - 3 R_{dc}) / (R_{dc} / 4)$

N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza

R_{fa} = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)

R_{dc} = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)

24.1

[CATALFO](#), [BULGARELLI](#), [PAGLINI](#), [LEZZI](#), [PUGLIA](#), [MANGILI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIROTTI](#), [GIARRUSSO](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#)

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 24.

(Reddito di cittadinanza)

1. È istituito il reddito di cittadinanza, in attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione, nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il reddito di cittadinanza è istituito in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza.

4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e partecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza". Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui al comma 74-*bis* dell'articolo 3.

6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende, per:

- a) "reddito di cittadinanza": l'insieme delle misure volte a sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);
- b) "beneficiario": qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;
- c) "soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro": i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottooccupati, cassaintegrati, esodati;
- d) "struttura informativa centralizzata": la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;
- e) "sistema informatico nazionale per l'impiego": la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
- f) "fascicolo personale elettronico del cittadino": l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- g) "libretto formativo elettronico del cittadino": documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;
- h) "soglia di rischio di povertà": il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
- i) "reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza": il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;
- j) "nucleo familiare": il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del -nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di

inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

m) "Fondo per il reddito di cittadinanza": il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

n) "bilancio di competenze": il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;

o) "registro nazionale elettronico delle qualifiche": l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

p) "salario minimo orario": la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

q) "tessera sanitaria nazionale": il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.

8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al comma 1, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.

9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.

11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e al controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.

13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente, la quota di reddito di cittadinanza lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;

b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di Cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al comma 17, lettere *a)* e *b)*, siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine e, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino sono attribuite le seguenti funzioni:

a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale; predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al comma 56;

c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possano provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare; i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;

d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*. I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano alla svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura

informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatica nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;

f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;

i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva e ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

J) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;

m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto

Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.

24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività e degli enti di cui ai commi 22 e 23.

25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.

26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 184.

27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, del sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.

28. La struttura informativa centralizzata comprende, i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e 134 dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.

30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al comma 22, lettere c) e d), allegando:

a) copia della dichiarazione ISEE;

b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;

c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al comma 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.

33. I soggetti di cui all'articolo 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al comma 22, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.

35. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.

36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.

38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al comma 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.

40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito, il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al comma 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali, la partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma 41.

43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.

45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.

46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.

48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - (*Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2017 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2011 n. 410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

- a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
- c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2001 n. 185, e successive modificazioni.

9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale".

50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-bis. È riservata una quota, del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma I, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 51 del medesimo decreto-legge n. 179, del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012".

51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai commi 47 e 48 del presente articolo e al comma I-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 5.

52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.

53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.

54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al comma 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al comma 62, lettera b).

55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.

56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e

delle politiche sociali, di cui al comma 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.

58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.

59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.

60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.

62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

- a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;
- b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
- d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
- e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
- f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;
- g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al per corso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;
- h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

63. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) non ottempera agli obblighi di cui comma 62;
- b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;
- c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego, o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;
- d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41 nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale o informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;

b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;

c) fatte salve espressioni, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere «i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62e madri; fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta è comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e h).

69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai principi di congruità di cui al comma 64.

70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431., come modificato dal comma 6 del presente articolo.

72. Ai fini del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza la dotazione del Fondo di cui al comma 71 è aumentata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 20.

73. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: "ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza".

76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: "479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476".

77. Ai fini di cui ai commi da la 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;

b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie

c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione

e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali

f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo «i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 79 e i risultati conseguiti.

82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;

b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. Il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

91. L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

92. L'incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di dodici mesi.

93. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. Il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro del lavoratori tempo pieno.

94. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino principi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare;

97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.

99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40, è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.

102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica: Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.

104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione, del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare: a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui, al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;

c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;

d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera c); 42,47 e da 79 a 82.

105. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2015 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 137.

106. Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 600 milioni di euro.

107. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non Istituzionali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

108. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 3, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

109. Nel termine di cui al comma 3 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

110. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

111. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 6.

112. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

113. Ai fini di cui al comma 8, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

114. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

115. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento,

ambientate, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride. 116. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dal commi da 2 a 11 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

117. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

118. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «alla gestione 2013», sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alle data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione, 2015».

b) il secondo periodo è soppresso;

c) Il terzo periodo è sostituito dal seguente: «i risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il »Fondo straordinario di sostegno all'editoria, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo».

119. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2015, Ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del ministero dell'economia e finanze; i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge.

120. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e, alla legge 30 marzo 2004, n. 92 istitutiva del giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco; sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono, esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione, dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite ci società interamente possedute dallo Stato.

121. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000».

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Ai membri del parlamento e corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura, non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni»;

122. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato".

123. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

124. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

125. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
- b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;
- c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";
- d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma, 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

126. A decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

127. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";*
- b) *all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";*
- c) *all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";*

128. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e dei costi d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

129. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

130. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli

esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui alla presente lettera è autorizzata la spesa massima di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

131. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

132. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1.

133. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e Dell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondò di cui al comma 5 dell'articolo 1.

134. A decorrere dall'anno 2016, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.

135. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti: "486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale, dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

136. A decorrere dallo gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari al proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge.

137. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della

presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino».

Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. All'articolo 12, comma 4; del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

c) all'articolo 44, comma 3, sostituire le parole: «1,5 miliardi»; «1.7 miliardi» e »2 miliardi» rispettivamente con le seguenti: «500 milioni»; »700 milioni» e »1 miliardo»;

d) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

e) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, e 2018.

Allegato 1

Allegato 1

Totale componenti	Adulti (14+ anni)	Ragazzi (<14 anni)	Soglia OCDE modificata Relazione annuale Istat 2011		Erogazione (Relazione annuale Istat 2011)	
			Coeff.	Importo annuo massimo erogabile	Importo mensile massimo erogabile	
1	1	0	1	€ 5.350	€ 780	
2	1	1	1,3	€ 12.368	€ 1.034	
2	2	0	1,5	€ 14.040	€ 1.170	
3	1	2	1,6	€ 14.976	€ 1.248	
3	2	1	1,8	€ 16.648	€ 1.404	
4	1	3	1,9	€ 17.784	€ 1.482	
4	3	0	2	€ 18.720	€ 1.560	
4	2	2	2,1	€ 19.656	€ 1.638	
5	1	4	2,2	€ 20.592	€ 1.716	
4	3	1	2,3	€ 21.528	€ 1.794	
5	2	3	2,4	€ 22.464	€ 1.872	
4	4	0	2,5	€ 23.400	€ 1.950	
5	1	4	2,6	€ 24.336	€ 2.028	
5	3	2	2,6	€ 24.336	€ 2.028	
6	2	4	2,7	€ 25.272	€ 2.106	
5	4	1	2,8	€ 26.208	€ 2.184	
7	1	6	2,8	€ 26.208	€ 2.184	
6	3	3	2,9	€ 27.144	€ 2.262	
5	5	0	3	€ 28.080	€ 2.340	
7	2	5	3	€ 28.080	€ 2.340	
6	4	2	3,1	€ 29.016	€ 2.418	
7	3	4	3,2	€ 29.952	€ 2.496	
6	5	1	3,3	€ 30.888	€ 2.574	
7	4	3	3,4	€ 31.824	€ 2.652	
6	6	0	3,5	€ 32.760	€ 2.730	
7	5	2	3,6	€ 33.696	€ 2.808	
7	6	1	3,8	€ 35.568	€ 2.964	
7	7	0	4	€ 37.440	€ 3.120	

24.1

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso I

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potestale

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato I

Ra, Rb, Rc, ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare:

$Rf = Ra + Rb + Rc + \dots + Ri$

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$Rcf = Sp - Rf$

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

$Rcx = Sp / Ni$

Rca, Rcb, Rcc, ... Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$Rci = Rcx - Ri$

Caso 2

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

Ra, Rb, Rc, ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare

Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:

$Rf = Ra + Rb + Rc + Rs + \dots + Ri$

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$Rcf = Sp - Rf$

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

$Rcx = Sp / Ni$

Es = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

$Es = Rs - Rcx$

Rca, Rcb, Rcc, = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare

Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$Rci = Rcx - (Ri + (Es / (N - 1)))$

Note.

1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

Allegato 3

N mesi = parte intera di $(Rfa - 3 Rdc) / (Rdc/4)$

N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza

Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)

Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)

24.2

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire la parola: «600» con la seguente: «3.800» e sostituire la parola: «1.000» con la seguente: «5.200»;

2) sostituire le parole: «e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «e di 1.000 milioni di euro, nonché le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui al comma 5-bis e, nel limite di 5 miliardi di euro annui, dalle disposizioni di cui agli articoli 49-bis, 49-ter e 49-quater, a decorrere dall'anno 2017»;

b) al comma 2, le parole: «Per l'anno 2016» sono soppresse, e alla lettera b) e premettere le parole: «per l'anno 2016»;

c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) progressiva istituzione, nei limiti delle risorse disponibili del reddito minimo garantito con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.

Conseguentemente l'autorizzazione di cui al comma 1 è corrispondentemente ridotta di 3.200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4.200 milioni di euro nonché delle maggiori entrate e risparmi

determinati dalle disposizioni di cui al comma 5-*bis* e, nel limite di 5 miliardi di euro annui, dalle disposizioni di cui agli articoli 49-*bis*, 49-*ter* e 49-*quater*, a decorrere dall'anno 2017»;

d) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2, lettera *b-bis*), è condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura.

3-*bis*. In caso di mancato riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità di cui al comma precedente, l'applicazione della norma di cui al comma 2, lettera *b-bis*), decorre dal 1° gennaio 2017 e le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri per l'anno 2016 sono destinate ad incrementare il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 25. Conseguentemente le risorse destinate al reddito minimo garantito assegnate dal comma sono così modificate: nel 2017 pari a 3.370 milioni di euro e a decorrere dal 2018 pari a 4.366 milioni di euro, nonché delle maggiori entrate e risparmi determinati dalle disposizioni di cui al comma 5-*bis* e, nel limite di 5 miliardi di euro annui, dalle disposizioni di cui agli articoli 49-*bis*, 49-*ter* e 49-*quater*, a decorrere dall'anno 2017»;

f) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il beneficio di cui all'articolo 1, commi 125,129 della legge n.190 del 2014 (legge di stabilità 2015) non si applica ai nati o adottati dal 1° gennaio 2016. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 202 milioni di euro per l'anno 2016, 607 milioni di euro per l'anno 2017, 810 milioni di euro per l'anno 2018, 607 milioni di euro per l'anno 2019 e 202 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati a incrementare il Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 1 a 4 dell'articolo 5, il comma 11 dell'articolo 9, il comma 34 dell'articolo 33 e il comma 11 dell'articolo 47.

Dopo l'articolo 49, aggiungere i seguenti:

«Art. 49-*bis*.

(Sostituzione dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

Art. 21. – *(Semplificazione degli adempimenti contabili e potenziamento dell'attività di assistenza e controllo dell'Agenzia delle entrate tramite l'invio telematico dei dati delle fatture)* – 1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e informato strutturato, assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni *software* gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.

4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. Al fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.

5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, Gomma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni: dalla legge 22 maggio 201 D, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7J dodicesimo comma, del decreto del Presidente (ella Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché, viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. Con effetto dall'1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'IVA.

7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-*bis* del predetto decreto n. 633. Art. 49-*ter*. - (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). - 1. Al fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali, i commi 1 e 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono sostituiti dai seguenti.

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3.

6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei con rispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1. 000 a euro 4. 000».

2. dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono inseriti i seguenti commi 7 e 8:

«7. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127».

3. Dopo l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti articoli:

«a) Articolo 21-*bis*:

«1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua:

a) l'immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti passivi dell' imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o di insufficienti versamenti;

b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o dall'inesistenza

di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:

- delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione;
- degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione;
- nel caso di incongruità o in coerenza agli studi di settore.

b) Articolo 21-ter

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il pagamento, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici *on-line* da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito rettificative delle fatture.

3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.

4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il .oggetto cedente o prestatore e il soggetto acquirente».

Art. 49-*quater*. - (Introduzione dell'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture) - 1. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture:

a) il comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Registrazione delle fatture) è così sostituito:

«2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato da....

b) il comma 2 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Registrazione degli acquisti) è così sostituito:

«2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

24.3

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «600», con la seguente: «3.600» e sostituire la parola: «1.000», con la seguente: «5.200»;

b) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis. Finanziamento della sperimentazione ed il successivo avvio, fino alla sua messa a regime dall'anno 2019, di un programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto prioritariamente all'inserimento e al reinserimento lavorativo, e per l'introduzione progressiva di un reddito di inclusione con particolare riferimento a tutte le famiglie in situazione di povertà assoluta. Il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In sede di prima attuazione, gli interventi sono prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo;

b-ter. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, le modalità della sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano fermi i seguenti principi:

1) il programma di sostegno attraverso idonea erogazione di mirati servizi sociali, socio-sanitari, socio-educativi o educativi, affianca il trasferimento monetario di cui al successivo punto 2), attraverso la predisposizione di idonei percorsi volti a favorire l'uscita dalla condizione di marginalità;

2) le risorse stanziare per l'attuazione del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva, e per l'introduzione progressiva di un reddito di inclusione, sono integrative alle risorse già previste a legislazione vigente per le politiche sociali;

3) ogni nucleo familiare in situazione di povertà assoluta, riceve una somma tesa a ridurre sensibilmente, fino al suo azzeramento a regime, la differenza tra la soglia di povertà e il proprio reddito. Sono beneficiarie della suddetta somma, quale reddito di inclusione sociale, le famiglie con un Isee inferiore a 12 mila euro;

4) all'attuazione del programma e dei relativi interventi, provvedono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, i comuni, gli enti territoriali e lo Stato, in collaborazione con i soggetti del volontariato, del terzo settore, con altri soggetti del welfare locale, nonché in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;

5) individuazione di un efficace sistema di monitoraggio e valutazione che permetta di verificare l'effettiva attuazione del programma, e di verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti»;

c) sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 1, pari a 5.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 sono destinate all'avvio del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva di cui al comma 2, lettere *b-bis*) e *b-ter*)».

d) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2, lettere *b-bis*) e *b-ter*), è condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura.

3-ter. In caso di mancato riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità di cui al comma precedente, l'applicazione della norma di cui al comma 2, lettere *b-bis*) e *b-ter*), decorre dal 1° gennaio 2017 e le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri per l'anno 2016 sono destinate ad incrementare il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 25. Conseguentemente le risorse destinate al reddito minimo garantito a assegnate dal comma 1, sono così modificate: nel 2017 pari a 3.370 milioni di euro e, a decorrere dal 2018 pari a 4.366 milioni di euro».

Conseguentemente sopprimere i commi da 1 a 4 dell'articolo 5, il comma 11 dell'articolo 9, il comma 34 dell'articolo 33 e il comma 11 dell'articolo 47.

24.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: «600», con la seguente: «3.600» e sostituire la parola: «1.000», con la seguente: «5.200»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis.* Finanziamento di un provvedimento legislativo volto all'istituzione del reddito minimo garantito con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro. Il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, dovrà prevedere una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il reddito minimo garantito è diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e

precaramente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000. Conseguentemente, l'autorizzazione di cui al comma 1 è corrispondentemente ridotta di 3.200 milioni di euro per l'anno 2016»;

c) *al comma 3 dopo le parole: «destinate al finanziamento» inserire le seguenti: «, per 4.200 milioni di euro, a favore del reddito minimo garantito, di cui al comma 2, lettera b-bis, e per 1.000 milioni di euro per il finanziamento»;*

d) *dopo il comma aggiungere i seguenti:*

«3-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b-bis è condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura.

3-ter. In caso di mancato riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità di cui al comma precedente, l'applicazione della norma di cui al comma 2, lettera b-bis decorre dal 1° gennaio 2017 e le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri per l'anno 2016 sono destinate ad incrementare il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 25. Conseguentemente le risorse destinate al reddito minimo garantito e assegnate dal comma 1, sono così modificate: nel 2017 pari a 3.370 milioni di euro e a decorrere dal 2018 pari a 4.366 milioni di euro».

Conseguentemente sopprimere i commi da 1 a 4 dell'articolo 5, il comma 11 dell'articolo 9, il comma 34 dell'articolo 33 e il comma 11 dell'articolo 47.

24.5

CATALFO, LEZZI

Al comma 1, sostituire le parole: « 600 milioni di euro» e «1.000 milioni di euro», con le seguenti: «1000 milioni di euro» e « 1.300 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»;*

b) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;*

c) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;*

d) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».*

24.6

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni di euro per anno 2016 e di 1.200 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: «290».

24.7

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «di cui il 45 per cento destinate esclusivamente al Mezzogiorno e alle isole» e dopo le parole: «dall'anno 2017», inserire le seguenti: «di cui il 45 per cento destinate esclusivamente al Mezzogiorno e alle isole».

24.8

CATALFO, MANGILI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

24.9

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «una misura di contrasto alla povertà» inserire le seguenti: «per i cittadini italiani».

24.10

PERRONE, MILO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto per la povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, 35 ... », aggiungere le seguenti: «... anche attraverso

l'adozione di uno Sportello Unico delle Agevolazioni Sociali finalizzato alla gestione unificata attraverso una piattaforma nazionale delle agevolazioni erogate tramite i Comuni».

24.11

CERONI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto per la povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014, 35 ...», *aggiungere le seguenti:* «... anche attraverso l'adozione di uno Sportello Unico delle Agevolazioni Sociali finalizzato alla gestione unificata attraverso una piattaforma nazionale delle agevolazioni erogate tramite i Comuni».

24.12

COMAROLI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto per la povertà, intesa come, estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, 35 ...», *aggiungere le seguenti:* «... anche attraverso l'adozione di uno Sportello Unico delle Agevolazioni Sociali finalizzate alla gestione unificata attraverso una piattaforma nazionale delle agevolazioni erogate tramite Comuni».

24.13

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «con figli minori», *inserire le seguenti:* «, e i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo».

24.14

MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, ELENA FERRARA, FILIPPIN, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nuclei familiari con figli minori», *inserire le seguenti:* «, con particolare riguardo alle famiglie con figli minori inseriti nel circuito giudiziario».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di contrasto alla povertà educativa», *inserire le seguenti:* «, con particolare riguardo a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario».

24.15

MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, ELENA FERRARA, FILIPPIN, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nuclei familiari con figli minori», *inserire le seguenti:* «, con particolare riguardo alle famiglie con figli minori in caso di violazione da parte del genitore non collocatario dell'obbligo di mantenimento».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di contrasto alla povertà educativa», *inserire le seguenti:* «, con particolare riguardo all'incremento dei servizi educativi e scolastici per i nuclei familiari con figli minori in caso di violazione da parte del genitore non collocatario dell'obbligo di mantenimento».

24.16

URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «con figli minori», *inserire le seguenti:* «o disabili».

24.17

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 2, lettera a), al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».

24.18

LO GIUDICE, BROGLIA, PUGLISI, RICCHIUTI, MANASSERO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis utilizzazione da parte dei Comuni del patrimonio immobiliare non utilizzato di proprietà dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «16 per cento».

24.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Allo scopo di migliorare l'accesso dei soggetti in condizione di povertà e di disagio sociale ad un paniere alimentare equilibrato ed atto a prevenire patologie derivanti da carenze nutrizionali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida di un progetto obiettivo, destinato ad utenti in possesso dei requisiti per l'accesso all'assistenza, finalizzato alla erogazione, a cura dei Comuni, di buoni per l'acquisto di prodotti ortofrutticoli freschi presso esercizi convenzionati.

2-ter. All'attuazione del progetto obiettivo di cui al comma 2-bis è destinato, a decorrere dall'anno 2016, un importo annuo pari a 20 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui al comma 1».

24.20

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Al comma 3, dopo le parole: «le risorse di cui al comma 1», aggiungere le parole: «, oltre al finanziamento delle misure di cui al comma 1, anche».

24.21

MOSCARDELLI, GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO

Al comma 3, dopo le parole: «all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà», aggiungere le seguenti: «correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta» e dopo le parole: «alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti», aggiungere le seguenti: «nonché al progressivo incremento delle risorse da stanziare».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I provvedimenti legislativi di cui al comma 3 dovranno finalizzare il riconoscimento del contributo di contrasto alla povertà a percorsi dell'inserimento sociale ed occupazionale, nonché il raccordo tra le attività degli enti locali, dei centri per l'impiego e dei soggetti operanti nel terzo settore appositamente accreditati».

24.22

MANASSERO, GUERRA, DIRINDIN, GATTI, D'ADDA

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «senza che ciò determini una riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse stanziare per gli interventi e le misure a favore della disabilità destinate a tali finalità alla data di entrata in vigore della presente legge».

24.23

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le risorse eventualmente resesi disponibili in relazione al riordino della normativa di cui al precedente periodo, sono integrative delle risorse di cui al comma 1».

24.24

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 3; aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla suddetta misura, accedono i cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».

24.25

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, PANIZZA, ZIN

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'ambito del riordino della normativa, di cui al presente comma, si provvede a una revisione della modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), prevedendo l'esclusione, ai fini del computo del reddito, dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche di cui alla lettera f), del comma 2, articolo 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159».

24.26

BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Si provvede, altresì, alla revisione della modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di consentire ad un numero maggiore di studenti l'accesso alle prestazioni del diritto allo studio erogate secondo il decreto legislativo n. 68 del 2012, e prevedendo altresì l'esclusione, ai fini del computo del reddito, di quelli derivanti dai contratti a tempo parziale che gli studenti stipulano con le università modificando il comma 5, articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», *con le seguenti:* «250 milioni».

24.27

ZIZZA, SPILABOTTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga all'articolo 15, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,1 la concessione della misura di cui al comma 1 del predetto decreto legislativo, è dovuta anche ai soggetti ivi indicati che, in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione con primo giorno di disoccupazione dal 1° gennaio 2015, sino a tutto il 31 gennaio 2015, abbiano presentato regolare istanza ai sensi della circolare INPS n.83 del 27 aprile 2015 e possano far valere, sommando i contributi versati nell'anno precedente e quelli versati pro-rata sino al verificarsi dell'evento di disoccupazione, un periodo complessivo di 4 mesi di contributi. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili; di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

24.28

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e considerato che la scuola rappresenta in primo laboratorio di lotta all'emarginazione sociale, si prevede in via sperimentale che, per ciascun anno del triennio 2016-2018, il 3 per cento delle dotazioni del fondo di cui al comma 1 sia destinato ai comuni per favorire il diritto allo studio mediante 11 assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione con le modalità previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, articolo 1, comma 9 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106».

Conseguentemente al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «380 milioni», *con le seguenti:*»362 milioni».

24.29

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è apportata la seguente modificazione:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «finanziamento della ricerca», *aggiungere le seguenti:* «e delle borse di studio».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: »100 milioni».

24.30

CENTINAIO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale è istituito un fondo denominato "misure di sostegno ai genitori separati", la cui dotazione per l'anno 2016 è pari a 200 milioni di euro.

5-ter. fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200 milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

5-quater. Il piano straordinario di cui al comma 5-ter deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati in condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete dei Centri di Assistenza e Centri Mediazione Familiari.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016», con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016»;*

b) *all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente: «223.002».*

24.31 (testo 2)

MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, ELENA FERRARA, FILIPPIN, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. In via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un fondo denominato Fondo di sostegno alla cultura dell'affido, con dotazione pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato al sostegno delle famiglie affidatarie a tempo determinato o part-time mediante rafforzamento ed estensione della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché mediante la garanzia di misure specifiche a sostegno dei servizi a favore dei nuclei familiari interessati, con particolare attenzione alle spese sanitarie e scolastiche sostenute dagli affidatari, e alla realizzazione di campagne di informazione e promozione della cultura dell'affido ed adozione."

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "295 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018"

24.31

MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, ELENA FERRARA, FILIPPIN, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un fondo denominato Fondo di sostegno alla cultura dell'adozione e alla genitorialità adottiva, con dotazione pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato al sostegno delle famiglie affidatarie a tempo determinato o part-time mediante rafforzamento ed estensione della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché mediante la garanzia di misure specifiche a sostegno dei servizi a favore dei nuclei familiari interessati, con particolare attenzione alle spese sanitarie e scolastiche sostenute dagli affidatari, e alla realizzazione di campagne di informazione e promozione della cultura dell'affido ed adozione».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «250 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

24.32

ZIZZA, SPILABOTTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga all'articolo 15, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, concessione della misura di cui al comma 1 del predetto decreto legislativo, è dovuta anche ai soggetti ivi indicati che, in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione con primo giorno di disoccupazione dal 1° gennaio 2015, sino a tutto il 31 gennaio 2015, abbiano presentato regolare istanza ai sensi della circolare INPS n. 83 del 27 aprile 2015 e possano far valere, sommando i contributi versati nell'anno precedente e quelli versati pro-rata sino al verificarsi dell'evento di disoccupazione, un periodo complessivo di 4 mesi di contributi. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

24.33

ZIZZA, SPILABOTTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga all'articolo 15, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la concessione della misura di cui al comma 1 del predetto decreto legislativo, è dovuta anche ai soggetti ivi indicati che, in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione con primo giorno di disoccupazione dal 1° gennaio 2015, sino a tutto il 31 gennaio 2015, abbiano presentato regolare istanza ai sensi della circolare INPS n. 83 del 27 aprile 2015 e possano far valere, sommando i contributi versati nell'anno precedente a quelli versati pro-rata sino al verificarsi dell'evento di disoccupazione, un periodo complessivo di 4 mesi di contributi».

24.34 (testo 2)

VERDUCCI, STEFANO ESPOSITO, MATURANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole "a tutti gli effetti di legge" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei nuclei familiari nei quali siano presenti minori, soggetti ultra sessantacinquenni, malati terminali, soggetti non autosufficienti o individui con invalidità accertata per almeno il 67 per cento o che risultino incapienti o con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro e che non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza"».

24.34

VERDUCCI, STEFANO ESPOSITO, MATURANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole: "a tutti gli effetti di legge" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei nuclei familiari nei quali siano presenti minori, soggetti ultra sessantacinquenni, malati terminali, soggetti non autosufficienti o individui con invalidità accertata per almeno il 67 per cento e che risultino incapienti o con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro e che non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza"».

24.35

MIRABELLI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, adottano misure di coordinamento del Fondo di sostegno all'affitto e del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9

dicembre 1998, n. 431, per accelerare, ottimizzare e semplificare le procedure di utilizzo, anche in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 14 maggio 2014, adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

24.36

CENTINAIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In via sperimentale per l'anno 2016, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10 per cento in presenza di tre o più figli».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016», con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016»;*

b) *all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna 2016 sostituire fa parola: «23.002», con la seguente: «223.002».*

24.37

DE PIN, GIOVANNI MAURO

Sopprimere i commi 6, 7, 8, e 9.

24.38

CATALFO, LEZZI

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

24.39

SANTINI, LUCHERINI

Al comma 6, sostituire le parole: «Fondo per il contrasto della povertà educativa», con le seguenti: «Fondo per il contrasto della povertà minorile e educativa».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «povertà educativa», con le seguenti: «povertà minorile e educativa».

24.40

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per il funzionamento dell'istituto italiano per gli studi filosofici è autorizzata la spesa straordinaria di un milione di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 1.000.000

24.41

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, PADUA

Al comma 7, sostituire le parole: «e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», con le seguenti: «, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca», e dopo le parole: «di contrasto alla povertà educativa», inserire le seguenti: «, con particolare riguardo all'incremento dei servizi educativi e scolastici nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107,».

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «e con il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca».

24.42

CATALFO, LEZZI

Al comma 7, dopo le parole: «di selezione», aggiungere le seguenti: «pubblica».

24.43

CATALFO, MANGILI

Al comma 7, sostituire le parole: «anche con il ricorso a valutatori indipendenti», con le seguenti: «con il ricorso a valutatori indipendenti non soggetti a conflitto di interessi diretto o indiretto».

24.44

CATALFO, LEZZI

Al comma 7, dopo le parole: «anche con il ricorso a valutatori indipendenti», aggiungere le seguenti: «non soggetti a conflitto di interessi diretto o indiretto».

24.45

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente alla Tabella C, missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici alla voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985, Nuova disciplina per interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – cap. 1390 ...) , apportare le seguenti variazioni:

2016:

Cp: + 150.000.000;

Cs: + 150.000.000;

2017:

Cp: + 150.000.000;

Cs: + 150.000.000;

2018:

Cp: + 150.000.000;

Cs: + 150.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:

Cp: - 30.000.000;

Cs: - 30.000.000;

2017:

Cp: - 30.000.000;

Cs: - 30.000.000;

2018:

Cp: - 30.000.000;

Cs: - 30.000.000.

E alla, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2010:

Cp: -20.000,000;

Cs: - 20.000.000;

2017:

Cp: - 20.000.000;

Cs: - 20.000.000;

2018:

Cp: - 20.000.000;

Cs: - 20.000.000.

24.46

SANTINI

Al comma 8, dopo le parole: «l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 7.», aggiungere le seguenti: «, il credito viene riconosciuto, con apposita certificazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nel momento in cui le Fondazioni trasmettono allo stesso Ministero la delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa».

24.47

CATALFO, LEZZI

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

24.48

BULGARELLI

Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.

24.49

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine del rafforzamento dei processi di apprendimento e dello sviluppo delle competenze di base degli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione Sardegna, in particolare in quelle autonomie ubicate in territori, montani, economicamente e socialmente svantaggiati, piccole isole e in cui si evidenziano problemi di *deficit* di competenze nelle materie di base, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2016, finalizzata a dotare le scuole di ogni ordine e grado della necessaria infrastrutturazione per la connettività esterna nonché di *devices* (*notebook* e *tablet*) per innovazione didattica attraverso la fornitura di *tablet/notebook* alle scuole per progetti sperimentali di innovazione didattica e l'uso dell'ICT ispirati a *best practices* nazionali o internazionali e *voucher* per l'acquisto di *tablet/notebook* per studenti a basso reddito».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2016: - 20.000.000

24.50

COMAROLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 131 dell'articolo 1, della legge 190 del 2014, dopo le parole: «per l'anno 2015», aggiungere le seguenti: «e di 115 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, al comma 34, dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «185 milioni».

24.51

CENTINAIO, COMAROLI

Dopo il comma 9 inserire il seguente comma:

«9-bis. Per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016», fino a: «anno 2018», con le seguenti: «523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «523.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente: «521.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente: «518.006».

24.52

VACCARI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "i prodotti alimentari", sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli il cui termine minimo di conservazione sia superato da non più di trenta giorni, ed i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona";*

b) *dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", sono inserite le seguenti: "nonché altri enti e/o associazioni non riconosciuti, aventi analoghe finalità e in possesso di codice fiscale, individuati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".*

10-ter. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici", sono inserite le seguenti: "nonché i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona";*

b) *le parole: "alle ONLUS", sono sostituite con le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133";*

c) *dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.", inserire il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato,*

contenente indicazione della data, degli estremi di cedente e cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto, della qualità e quantità dei beni ceduti; inoltre, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare il riepilogo dei predetti documenti di trasporto nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

24.53

MATTESINI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per fronteggiare le carenze di liquidità per spese obbligatorie e inderogabili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche e integrazioni, l'anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) di cui all'articolo 49-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è concessa, nel rispetto dei limiti finanziari e della procedura di cui al medesimo articolo 49-*quater*, anche per le esigenze di cassa della CRI fino al 31 dicembre 2017. A tal fine l'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 49-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, deve essere presentata entro il 31 gennaio 2016 ed il piano di pagamenti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 49-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, deve riguardare i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2017».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;*

b) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».*

24.54

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2016: - 10.000.000.

24.55

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 è abrogato».

24.56

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 è sostituito con il seguente: "Chiunque occupa abusivamente un immobile ai sensi dell'articolo 633, primo comma, del codice penale, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo ad accezione dei soggetti che abbiano un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00.».

24.57

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 10.000.000;

2017: - 20.000.000;

2018: - 20.000.000.

24.58

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 480 aggiungere il seguente:

"481. Gli intermediari bancari e finanziari non possono richiedere al mutuatario interessi compensativi nella misura superiore a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione di pagamenti, al netto di quanto rimborsato dal Fondo"».

24.59

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di sostenere le famiglie nell'accesso al bene casa, al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».

Conseguentemente, alla, tabella A voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 20.000.000;

2017: - 20.000.000;

2018: - 20.000.000.

24.60

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il Fondo di intervento Integrativo Statale sul diritto agli studi universitari di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato a decorrere dall'anno 2016 di 200 milioni di euro.».

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

24.61

MATTESINI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 8, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche e integrazioni, le parole: ", per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2017" sono soppresse.

10-ter. Per l'anno 2016, a titolo straordinario ed eccezionale, il contributo in favore dell'Associazione Italiana della Croce Rossa è incrementato di 38 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 23.000.000;

2017: - 23.000.000;

2018: - 23.000.000.

24.0.1

VALDINOSI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Fondo nazionale per la ricerca scientifica finalizzata alla limitazione degli sprechi di risorse naturali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Fondo nazionale per la ricerca scientifica finalizzata alla limitazione degli sprechi di risorse naturali, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016. Per gli anni successivi al 2016 la dotazione del Fondo è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento:

- a) di progetti territoriali degli enti locali per il recupero e il riuso delle eccedenze e per la limitazione degli sprechi, anche con riferimento ai costi di progettazione e attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti e degli sprechi;
- b) di campagne informative istituzionali per sensibilizzare i cittadini sull'uso consapevole delle risorse e sulla sostenibilità ambientale;
- c) di campagne informative e progetti educativi promossi dallo stesso Fondo e, da enti territoriali, istituti scolastici o associazioni, volti a educare la cittadinanza e, in particolare, gli alunni e gli studenti delle scuole primarie e secondarie a un uso corretto delle risorse ambientali;
- d) di altre misure volte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Programma nazionale e nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.

3. Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse del Fondo è destinata all'Istituto nazionale di statistica per la definizione di un progetto volto all'acquisizione dei dati sullo spreco alimentare lungo l'intera filiera dalla produzione al consumo finale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

25.1

CATALFO, MANGILI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 90 milioni per l'anno 2016 da destinare a interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 3 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società" del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente».

25.2

CATALFO, LEZZI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine del finanziamento degli interventi diretti alla implementazione della Linea di interventi 3 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società" del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente».

25.3

BLUNDO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «90 milioni di euro» con le seguenti: «290 milioni di euro»;*

b) *dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Hanno diritto ad accedere al predetto Fondo i soggetti in particolare stato di indigenza che rimangono privi di legami familiari di primo grado a causa di calamità naturali, fino al compimento del diciottesimo anno di età».*

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2016-2018».

25.4

CATALFO, MANGILI

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni per l'anno 2015 da destinare a interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 3 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società" del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e

l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1».

25.5

CATALFO, MANGILI

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine del finanziamento degli interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 3 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società" del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1».

25.6

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.7

TAVERNA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni», con le seguenti: «150 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.8

CATALFO, BULGARELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «45 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 45 milioni per l'anno 2015 da destinare a interventi diretti all'implementazione della Linea di intervento 3 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società" del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1».

25.9

CATALFO, BULGARELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni», con le seguenti: «45 milioni»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine del finanziamento degli interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 3 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società" del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la partizione delle risorse di cui al comma 1».

25.10

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 1, dopo le parole: «con disabilità grave», inserire le seguenti: «non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità prive di sostegno familiare» e sopprimere le seguenti: « e prive di legami familiari di primo grado.».

25.11

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «stato di indigenza e prive di legami», con le parole: «stato di indigenza, a rischio di esclusione o prive di legami».

25.12

CENTINAIO, COMAROLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di primo grado»;*

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: «anno 2018», con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 218.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;*

b) *all'elenco n. 3, di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente: «223.002»;*

2) *alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente: «221.756»;*

3) *alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente: «218.006».*

25.13

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami famigliari di primo grado».*

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.14

MANCUSO

Apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di primo grado».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.15

DI BIAGIO, GUALDANI

Apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di primo grado».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere, dalla patologia invalidante, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.16

RIZZOTTI, GASPARRI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di primo grado»;*

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.17

RUTA, RICCHIUTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di primo grado».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «sclerosi laterale amiotrofica», inserire le seguenti: «e a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante,».

25.18

MOLINARI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di primo grado».

25.19

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le suddette risorse, sono finalizzate prioritariamente per programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità».

25.20

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

25.21

BIANCONI, GUALDANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È autorizzata la spesa triennale di 5.456.687,83 milioni di euro, di cui euro 1.979.780,61 per il primo anno per l'avvio del servizio ed euro 1.738.453,61 per i successivi anni, a decorrere dall'anno 2016 da assegnare all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950 n. 698 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della Persona Sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma. 1-ter. Il Centro per l'autonomia della persona sorda è costituito dall'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus) entro tre mesi dall'erogazione del contributo di cui al comma 1-bis.

1-quater. L'attività del Centro per l'autonomia della persona sorda è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

1-quinquies. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus) trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.979.780,61 per il 2016 ed euro 1.738.453,61 per il 2017-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25.22

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, l'importo minimo mensile della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è fissato in 350 euro, fermo restando la vigente disciplina in materia di rivalutazione automatica di tali trattamenti».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 33. sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;

c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;

d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.23

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Consequentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «150 milioni».

25.24

FUCKSIA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.25

MOLINARI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.26

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «Anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica».

25.27

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Al comma 2, dopo le parole: «anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica», inserire le seguenti: «e delle persone affette da sindrome fibromialgica».

25.28

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «450 milioni», e, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Una quota pari a 300 milioni di euro è riservata alle misure di assistenza ai nuclei con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuovere, di concerto con la rete dei servizi sociali locali, il lavoro di cura, prevedendo:

a) la possibilità di detrazione fiscale, senza cumulare con la deduzione prevista per i versamenti dei contributi previdenziali, dall'imposta lorda sui redditi del 19 per cento dell'intero costo sostenuto per la collaboratrice o il collaboratore familiare assunto per attività di assistenza familiare a persone non autosufficienti, fino ad un limite massimo di 14.000 euro annui, per i soggetti con reddito imponibile fino a euro 40.000;

b) la possibilità di portare in detrazione da parte dei familiari (articolo 433 Codice civile) la eventuale parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito dell'invalido.

La detrazione è concessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di agevolazione di cui alle lettere a) e b). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per accedere alle detrazioni fiscali di cui al presente comma».

Conseguentemente sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.

25.29

CATALFO, MANGILI

Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 150 milioni di euro», con le seguenti: «è incrementato di 350 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

25.30

CATALFO, MANGILI

Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 150 milioni di euro», con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.31

CATALFO, LEZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 150 milioni di euro», con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.32

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto. anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. I soggetti che hanno malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide passano comunque chiedere di essere sottoposti a visita medica per accertare l'eventuale nesso di causalità e, in caso di riscontro positivo, per avere diritto all'indennizzo di cui al primo periodo.

2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le

procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

2-quater. Conseguentemente ridurre di 4.000.000 euro annui a decorrere dal 2016, la allegata Tabella A, rubrica del ministro dell'economia e delle finanze.

2-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4-*bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.

2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 5-*bis*.

2-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

25.33

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-*bis* dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

2-quater. Conseguentemente ridurre di 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, la allegata tabella A, rubrica del Ministro dell'economia e delle finanze.

2-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4-*bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio; delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.

2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 5-*bis*.

2-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è «autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

25.34

COMAROLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi mirati al sostegno delle famiglie che prendono in carico familiari anziani che necessitano di assistenza continua è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato "Prima di Noi", la cui dotazione per l'anno 2016 è pari a 200 milioni di euro.

2-ter. In via sperimentale per l'anno 2016, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro della salute promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200 milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono, stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di

progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone anziane che necessitano di assistenza continua e che risiedono con il proprio nucleo familiare».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016» con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016»;

b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna 2016 sostituire la parola: «223.002» con la seguente: «223.002».

25.35

CENTINAIO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «potenziamento offerta dei servizi socio educativi», la cui dotazione per l'anno 2016 è pari a 200 milioni di euro.

2-ter. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200 milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano, un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

2-quater. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 2-ter è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016» con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016»;

b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna 2016 sostituire la parola: (23.002» con le seguenti: «223.002».

25.36

CENTINAIO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi mirati alla presa in carico delle persone affette dalla Sindrome dello Spettro Autistico e delle loro famiglie è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato "Ascoltiamo il Silenzio", la cui dotazione per l'anno 2016 è pari a 200 milioni di euro.

2-ter. In via sperimentale per l'anno 2016, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro della salute promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200 milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone affette dalla Sindrome dello Spettro Autistico nonché delle loro famiglie».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016» con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016»;

b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con le seguenti: «223.002».

25.37

SERRA, TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo nell'ambito della vita familiare, speciale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della salute, un "Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico", di seguito denominato Fondo, con dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2016. Il Fondo è destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi nell'ambito, del progetto individuale di persone autistiche, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età.

2-ter. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 2-bis, in modo da prevedere:

a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un "budget personale di cura" annuale, con una componente fissa che contempli un *ticket* terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;

b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel limite degli interventi. accreditati nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del *ticket* terapeutico;

c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

25.38

BONFRISCO, MILO, TARQUINIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 2016, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, una quota pari a 500 mila euro del contributo di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è attribuita al programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, "Special Olympics Italia".

2-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 0,5 milioni a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 4, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle parole: «10,5 milioni di euro».

25.39

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO, BELLOT

Dopo, il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisico sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è attribuita alle province e alle città metropolitane un contributo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.40

DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire cure adeguate e migliori condizioni di vita alle persone affette da epilessia, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo destinato ai malati di epilessia con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 14, secondo comma apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «8 milioni»;

b) sostituire le parole: «50-milioni» con le seguenti: «46 milioni».

25.41

FAVERO, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, ICHINO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2016, agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 46 per cento ed inferiore al 74 per cento è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Conseguentemente,

a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: - 20.000.000;

2017: - 20.000.000;

2018: - 20.000.000.

b) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.42

SANTINI, LUCHERINI, BROGLIA, LAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2-bis della legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) promuove lo svolgimento di una sperimentazione clinica di fase II su 80 pazienti affetti da Sindrome laterale Amiotrofica, coordinata dalla medesima Agenzia da completarsi entro cinquantaquattro mesi a decorrere dal 1 luglio 2016, concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali neurali umane, utilizzate nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 2, a condizione che predetti medicinali, per quanto attiene alla sicurezza del paziente, siano preparati in conformità alle linee guida di cui all'articolo 5 del regolamento CE n.1394/2007 del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007. Al fine di garantire la ripetibilità delle terapie di cui al primo periodo, le modalità di preparazione sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco che cura la valutazione della predetta sperimentazione. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al primo periodo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1 comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per, un importo fino a 1 milione di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

25.43

CATTANEO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZELLER, BATTISTA, FRAVEZZI, FUCSIA, LANIECE, ROMANO, PALERMO, ANITORI, ORELLANA, FAUSTO GUILHERME LONGO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono abrogati i commi 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57. Le risorse ivi vincolate dal comma 2-bis pari ad 1 milione di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro per l'anno 2014, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui al comma 2 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

25.44

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 173 milioni di euro per l'anno 2015 e di 173 milioni di euro per l'anno 2016. Tale contributo è ripartito tra le

regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome».

Conseguentemente, all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: »ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 346 milioni di euro a decorrere dal 2016.

25.45

SANTANGELO, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo sono estesi ai militari vittime del dovere, caduti o che abbiano subito invalidità permanenti nelle circostanze di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1 commi 563 e 564.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 562 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000.

25.46

BIANCONI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le finalità di cui legge 24 giugno 2010, n. 107, a decorrere dal 2016 è autorizzata la spesa di euro 4 milioni cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 2-bis, nonché i requisiti per l'accesso al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 24 giugno 2010, n. 107».

25.47

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la distribuzione di farmaci innovativi già autorizzati dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai malati di epatite C, è istituito per l'anno 2016 un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 300 milioni».

Conseguentemente, il comma 33 dell'articolo 34 del presente disegno di legge è soppresso.

25.48

DI BIAGIO, GUALDANI, STEFANO, MAURIZIO ROMANI

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, con lo scopo di garantire la massima trasparenza del percorso adottivo, assicurare una fattiva collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti al servizio dei minori abbandonati e delle famiglie adottive, realizzare forme di contenimento dei costi che gravano sulle famiglie medesime, e di assicurare il corretto funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, con particolare attenzione al pagamento dei rimborsi previsti dalla legge a favore delle famiglie che hanno adottato e alla verifica e al saldo dei progetti di cooperazione finanziati dalla Commissione stessa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato "Fondo per la sussidiarietà delle adozioni internazionali" con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della

Commissione di cui al presente comma è assegnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio».

25.49

LUCIDI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e di concludere tutte le attività relative ai rimborsi delle procedure adottive successive all'anno 2011, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato "Fondo per le adozioni internazionali" con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 15.000.000;

2017: - 15.000.000;

2018: - 15.000.000.

25.50

LUCIDI, AIROLA

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e di concludere tutte le attività relative ai rimborsi delle procedure adottive, successive all'anno 2011, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato "Fondo per le adozioni internazionali" con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

25.51

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, DI BIAGIO, BIGNAMI

Al comma 3, dopo le parole: «le politiche in materia di adozioni internazionali», aggiungere le seguenti: «, di contribuire al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione».

25.52

MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, ELENA FERRARA, FILIPPIN, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le seguenti: «55 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2017»;

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ferma restando la deducibilità del 50 per cento delle spese sostenute per adozione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai genitori adottivi, residenti sul territorio dello Stato che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modifiche, uno o più minori per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia ed effettivamente entrato sul suolo italiano, è corrisposto un contributo di 5.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare fino a 25.000 euro, di 4.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare compreso tra i 25.000,01 e i 45.000 euro e di 3.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare compreso tra i 45.000,01 e i 70.000 euro.

3-ter. Il contributo è aumentato per ciascun nucleo familiare rispettivamente di 1000 euro, di 800 euro, e di 600 euro per ognuno degli altri minori, adottato con la medesima procedura, per il quale sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia e che sia effettivamente entrato sul suolo italiano in relazione alle fasce di reddito ISEE indicate al comma 3-bis.

3-quater. Il contributo non è erogabile ai genitori adottivi che hanno già beneficiato dei rimborsi ricevuti per le spese adottive e non è soggetto ad imposizione fiscale.

3-quinquies. Per l'anno 2016, sono destinati al sostegno, mediante erogazione del contributo di cui ai commi da 3-bis a 3-quater, delle adozioni internazionali già concluse negli anni dal 2011 al 2015 con l'ingresso e la residenza permanente di uno o più minori adottati secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, 40 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 3».

Conseguentemente. all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da, una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

25.53

MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, ELENA FERRARA, FILIPPIN, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni», con le seguenti: «25 milioni»;*

b) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Ferma restando la deducibilità del 50 per cento delle spese sostenute per adozione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai genitori adottivi, residenti sul territorio dello Stato che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, uno o più minori per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia ed effettivamente entrato sul suolo italiano, è corrisposto un contributo di 5.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare fino a 25.000 euro, di 4.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare compreso tra i 25.000,01 e i 45.000 euro e di 3.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare compreso tra i 45.000,01 e i 70.00 euro».

3-ter. Il contributo è aumentato per ciascun nucleo familiare rispettivamente di 1000 euro, di 800 euro e di 600 euro per ognuno degli altri minori, adottato con la medesima procedura, per il quale sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia e che sia effettivamente entrato sul suolo italiano in relazione alle fasce di reddito ISEE indicate al comma 3-bis.

3-quater. Il contributo non è erogabile ai genitori adottivi che hanno già beneficiato dei rimborsi ricevuti per le spese adottive e non è soggetto ad imposizione fiscale.

3-quinquies. Al sostegno, mediante erogazione del contributo di cui ai commi da 3-bis a 3-quater, delle adozioni internazionali già concluse negli anni dal 2011 al 2015 con l'ingresso e la residenza permanente di uno o più minori adottati secondo le disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, delle risorse del Fondo di cui al comma 3». *Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».*

25.54

COMAROLI, CENTINAIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I beneficiari degli interventi di cui al comma 2 e 3 sono i cittadini italiani e comunitari».

25.55

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e finanze» apportare le seguenti variazioni:

2016: - 15.000.000;

2017: - 15.000.000;

2018: - 15.000.000.

25.56

MATTESINI, ALBANO, MICHELONI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Ferma restando la deducibilità del 50 per cento delle spese sostenute per adozione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera 1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai genitori adottivi, residenti sul territorio dello Stato che abbiano adottato, secondo

le disposizioni contenute nel Capo I, Titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche, uno o più minori per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia ed effettivamente entrato sul suolo italiano, è corrisposto un contributo di 5.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare fino a 25.000,00 euro, di 4.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare compreso tra i 25.000,01 e i 45.000,00 euro e di 3.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare compreso tra i 45.000,01 e i 70.000,00 euro.

4-ter. Il contributo è aumentato per ciascun nucleo familiare rispettivamente di 1.000 euro, di 800 euro e di 600 euro per ognuno degli altri minori, adottato con la medesima procedura, per il quale sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia e che sia effettivamente entrato sul suolo italiano in relazione alle fasce di reddito ISEE indicate al comma precedente.

4-quater. Il contributo non è erogabile ai genitori adottivi che hanno già beneficiato dei rimborsi ricevuti per le spese adottive e non è soggetto ad imposizione fiscale.

4-quinquies. Il "Fondo per le adozioni internazionali" di cui all'articolo 25, comma 3 della presente, è incrementato di 5 milioni di euro per il 2011 e di 10 milioni di euro per ciascun anno dal 2012 fino al 2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali concluse nel periodo 2011-2015 con l'ingresso e la residenza permanente di uno o più minori adottati secondo le disposizioni contenute nel capo I, titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche attraverso il contributo indicato nei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, da erogarsi secondo le fasce di reddito e le modalità ivi descritte».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «16 per cento».

25.57

BATTISTA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "istruzione scolastica", inserire le seguenti: ", servizi sociali per le funzioni di assistenza all'infanzia"».

25.58

BLUNDO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale" di seguito denominato Fondo. Il Fondo provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati, da loro referenti all'estero, o da altri soggetti terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione.

5-ter. Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria per i comportamenti di cui al comma 5-bis, a condizione che la Commissione per le Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate, aumentato con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente. In ogni caso, esso non può superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi che dovessero superare la cifra di euro diecimila il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per le somme pagate e le relative spese;

5-quater. Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determinate modalità di presentazione delle istanze nonché i termini, non superiori a sessanta giorni, entro cui sono effettuati i rimborsi.

5-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di complessivi euro 500.000 per il 2016, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato negli anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge le procedure di adozione internazionale non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al comma 5-ter».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 500.000.

25.59

MARGIOTTA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. È istituito in via sperimentale, presso il Ministero della giustizia, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, il fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

5-*ter*. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 5-*bis*, il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l'assegno di cui all'articolo 156 del codice civile, per inadempienza del coniuge che vi era dovuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del Tribunale più prossimo alla sua residenza per l'anticipazione di un somma di importo di ammontare fino all'entità dell'assegno medesimo. Il Tribunale, nei successivi 30 giorni, valuta l'ammissibilità dell'istanza e, in caso positivo, la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente delle risorse erogate.

5-*quater*. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative dei commi 5-*bis* e 5-*ter*, con particolare riguardo alla individuazione dei Tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al fondo di solidarietà di cui al comma 1 delle somme recuperate ai sensi del secondo periodo del comma precedente».

Alla Tabella A Fondo speciale di parte corrente, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.000;

2017: - 10.000;

2018: - 10.000.

25.60

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-*bis* dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-*ter*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

5-*quarter*. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

5-*quinquies*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4-*bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione "Tutela della salute" dello stato di previsione del Ministero della salute.

5-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 5-*bis*.

5-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

25.61

SANTINI, LAI, BROGLIA, LUCHERINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È autorizzata la spesa di euro 2.000.000 nell'anno 2016 per l'avvio del servizio e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, da assegnare all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della Persona Sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma.

5-ter. Il Centro per l'autonomia della Persona Sorda è costituito dall'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus) entro tre mesi dall'erogazione del contributo di cui al comma 5-bis.

5-quater. L'attività del Centro per l'autonomia della Persona Sorda è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

5-quinquies. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (Onlus) trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 2.000.000;

2017: – 1.500.000;

2018: – 1.500.000.

25.62

PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA, PADUA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per il triennio 2016-2018, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale e lavorativa dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, alle imprese agricole di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un credito di imposta misura massima del 100 per cento dei costi, connessi all'occupazione dei predetti lavoratori, di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (VE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e comunque non superiore a 7.200 euro annui nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e nei due successivi.

5-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 6 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 6 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 7.000.000;

2017: – 7.000.000;

2018: – 7.000.000.

25.63

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Il comma 277 dell'articolo, 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

"277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti e gli ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, è erogato un contributo straordinario

di 750 mila euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Nell'anno 2016, le somme eventualmente residue del contributo al Polo tattile per l'anno 2015 sono mantenute a ,bilancio per essere utilizzate al medesimo scopo".

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 750 mila euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di 6,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, assegnata all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, ai sensi del comma 191 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.64

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il comma 277 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 141, è sostituito dal seguente:

"277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti e gli ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, è erogato un contributo straordinario di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Nell'anno 2016, le somme eventualmente residue del contributo al Polo tattile per l'anno 2015 sono mantenute a bilancio per essere utilizzate al medesimo scopo".

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di 6,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, assegnata all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, ai sensi del comma 191 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.65

MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, ELENA FERRARA, FILIPPIN, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli anni 2016 e 2017, in via sperimentale, in caso di sottrazione internazionale di figli minori, al fine della protezione del minore e della celere risoluzione delle controversie derivanti dall'illecito trasferimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, al genitore titolare del diritto di affidamento, che presenti una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a euro 30.000, è assicurato il patrocinio a spese dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», *con le seguenti:* «270 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

25.66

MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, ELENA FERRARA, FILIPPIN, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli anni 2016 e 2017, in via sperimentale, in caso di sottrazione internazionale di figli minori, al fine della protezione del minore e della celere risoluzione delle controversie derivanti dall'illecito trasferimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, al genitore titolare del diritto di affidamento è assicurato il patrocinio a spese dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», *con le seguenti:* «250 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

25.67

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, DI BIAGIO, BIGNAMI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera I-bis) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti "le spese"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», *con la seguente:* «290».

25.68

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, DI BIAGIO, BIGNAMI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera I-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "cinquanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "ottanta per cento"».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «290».

25.69

FUCKSIA, BOTTICI, PAGLINI, BULGARELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la frase: «anche se esenti da imposizione fiscale», è aggiunto il seguente periodo: «, ad eccezione delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura, ».

Conseguentemente, dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67; comma 1, lettere da c-bis a cquinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento"».

25.70

CATALFO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.71

CATALFO, LEZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, nella legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno, degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.72

DE POLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016».

25.73

PADUA, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere", sono aggiunte le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a

fini medici speciali, inseriti nella sezione A1, del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministero della Sanità 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti"». *Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: - 20150.000;

2017: - 2.200.000;

2018: - 2.250.000.

25.74 (testo 2)

ANGIONI, MATURANI, SANTINI

Aggiungere in fine i seguenti commi:

"5-bis. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente comma:

"il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge."

"5-ter. All'articolo 1 della legge n. 379 del 23 settembre 1993 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "I.E.R.F.O.P" sono aggiunte le seguenti: "e all'Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti Onlus (ANPVI ONLUS), in particolare per il Centro Autonomia e Mobilità con annessa Scuola Cani Guida per ciechi."

25.74

ANGIONI, MATURANI, SANTINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente comma:

"466. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge"».

25.0.1

DE PIETRO, URAS, ANITORI, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure in favore di persone che forniscono assistenza ad anziani parenti o affini)

1. La persona che assiste il parente o affine entro il terzo grado di età uguale o superiore agli ottanta anni, non titolare di reddito ovvero possessore di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 19, non superiore a 25.000 euro annui, purché convivente da almeno sei mesi, ha diritto ad una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'assistenza fino a un tetto massimo di 10.000 euro annui, in aggiunta alle altre detrazioni di cui eventualmente beneficia per altro motivo, a titolo di rimborso spese.

2. Per ottenere la detrazione di cui al precedente comma il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta, la certificazione attestante lo stato di famiglia, dalla quale risultano i nominativi del contribuente medesimo e della persona assistita di cui al precedente comma, nonché copia della certificazione attestante una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

3. A colui che, non titolare di reddito ovvero incapiente parzialmente o totalmente, assiste il parente o affini in possesso dei requisiti di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è tenuto a corrispondere una somma a titolo di rimborso spese non superiore a 1.900 euro annui.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

25.0.2

DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Osservatorio sul daltonismo)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio nazionale sul daltonismo, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare la produzione normativa e documentale dello Stato italiano e della pubblica amministrazione centrale e periferica al fine di evitare ai daltonici discriminazione e disagio sociale, proporre iniziative di divulgazione nelle scuole e negli uffici pubblici.
3. L'Osservatorio predispone annualmente un piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da daltonismo, denominato "piano nazionale", con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti a tali soggetti e di rafforzare la cooperazione scientifica per l'individuazione di nuove tecnologie atte al superamento delle condizioni di disagio per i daltonici e per sviluppare una migliore qualità di vita.
4. Il primo piano nazionale è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e le attività e iniziative ivi previste sono finanziate attraverso il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 24».

25.0.3

MANCUSO, GUALDANI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Agevolazioni per l'infanzia e il puerperio)

1. In via sperimentale, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per il biennio 2016-2017, usufruiscono di una deduzione ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche pari all'80 per cento delle spese sostenute per la cura e per la tutela della salute della puerpera e del bambino dopo il parto indicate al comma 2 del presente articolo i soggetti che:
 - a) esercitano la potestà su bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2015;
 - b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni;
 - c) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico riferito al nucleo familiare è stabilito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, ti. 159, ed è individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La deduzione di cui al comma 1 è applicabile:
 - a) alle spese sostenute dalla puerpera a seguito del parto e indicate dagli specialisti, prescritte dagli stessi o dal medico di medicina generale; tali spese comprendono anche i prodotti cosmetici non medicinali che il medico indica come necessari per un periodo non superiore a tre mesi dalla nascita del bambino;
 - b) alle spese ritenute necessarie alla cura, all'accoglienza e al nutrimento del bambino fino al compimento del primo anno di età, suddivise nelle seguenti categorie:
 - 1) latte artificiale e altri alimenti speciali;
 - 2) igiene per l'infanzia: pannolini e detergenti;
 - 3) accessori obbligatori per l'infanzia finalizzati al trasporto e al riposo.
3. Ai fini della deduzione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo, incluse le modalità di documentazione delle spese sostenute per fruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2».

Conseguentemente all'articolo 43, dopo il comma 5, aggiungete il seguente:

«5-bis. Ai fini del raggiungimento degli *standard* europei e della accelerazione del rinnovo del parco veicoli di trasporto commerciali di peso superiore a 7,5 tonnellate, a decorrere dal 1° gennaio 2016 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per auto trazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "Per gli anni

dal 2014 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2019". Conseguentemente, all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, modificare la Rubrica del titolo III come segue: «Misure per il disagio e per il sostegno alla famiglia».

25.0.4

PUGLIA, CATALFO

Al titolo III, dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Centri di sostegno psicologico)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni possono avviare presso le ASL, i servizi per le dipendenze, DSM e i Consultori, gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso attraverso appositi spazi messi a disposizione all'interno delle citate strutture.

2. I gruppi di auto aiuto di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere attivati al fine della presa in carico di persone con disturbi della personalità o disturbi del tono dell'umore concitati alla patologia da gioco d'azzardo.

3. I conduttori dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso potranno essere individuati tra il personale delle ASL addetto alla presa in carico, eppure da parte di ex pazienti con certificato di remissione da Gioco d'azzardo patologico o da parte di psichiatri del Servizio Sanitario Nazionale.

4. I conduttori dei gruppi di auto aiuto o di mutuo soccorso dovranno usufruire di supervisioni periodiche da parte di psicoterapeuti con specializzazione in "Psicoterapia di Gruppo". In assenza della figura professionale di cui al presente comma, la ASL può avvalersi di psicoterapeuti in regime di consulenza esterna.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro finalizzato a fornire ai cittadini informazioni inerenti i luoghi di cura e i contatti con le strutture pubbliche sul territorio nazionale. Cui rivolgersi in particolari momenti di crisi psicologica, economica od occupazionale. Gli operatori del numero verde saranno selezionati tramite procedura indicata dall'ordine nazionale di tipo sanitario competente per materia.

6. Nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute una sezione dovrà essere dedicata a fornire ai cittadini in particolari momenti di crisi psicologica economica od occupazionale e ai loro familiari tutte le informazioni necessarie al trattamento suddetto nonché sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti dei servizi pubblici ivi operanti.

7. Al fine di sostenere l'avvio dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso di cui al presente articolo a decorrere dal 201, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni determina la modalità di ripartizione delle risorse sulla base dei progetti presentati e le forme di monitoraggio sui gruppi di mutuo soccorso e di auto aiuto».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «280 milioni».

25.0.5

DALLA ZUANNA, D'ADDA, FASIOLO, FEDELI, GUERRA, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SCALIA, VALDINOSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 concernente il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani)

1. Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, è destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri una somma pari ad euro 9.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.0.6

MANCUSO, GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Voucher per le spese di istruzione e formazione)

1. In via sperimentale per il triennio 2016-2018, alle famiglie con figli in età scolare è riconosciuto annualmente un contributo a fondo perduto in forma di *voucher* per la copertura delle spese di formazione e istruzione, pari a 1.000 euro per ciascun figlio a carico. Il contributo è riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti che:
 - a) esercitano la potestà sui figli per i quali il contributo è richiesto;
 - b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni;
 - c) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico riferito al nucleo familiare è stabilito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con decreto del, Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le spese alla cui copertura è destinato il contributo di cui al presente articolo, le modalità di presentazione delle domande e quelle di erogazione del relativo *voucher*».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini del raggiungimento degli *standard* europei e della accelerazione del rinnovo del parco veicoli di trasporto commerciali di peso superiore a 7,5 tonnellate, a decorrere dal 1° gennaio 2016 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "Per gli anni dal 2014 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2019". Conseguentemente l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, modificare la Rubrica del titolo III come segue: «Misure per il disagio e per il sostegno alla famiglia».

25.0.7

GIANLUCA ROSSI, VERDUCCI, VACCARI, MATURANI, CARDINALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 25-bis.

(Fondo affitti)

1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», *con le seguenti:* «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.0.8

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Ulteriori agevolazioni per studenti universitari fuori sede)

1. All'articolo 4-bis della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. La convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, prevede che la detrazione per locazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*) del T.U. Imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, a favore degli studenti universitari fuori sede venga estesa anche agli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate che frequentino università ubicata in un comune distante almeno 50 chilometri dal comune di residenza"».

25.0.9

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Ulteriori agevolazioni per studenti universitari fuori sede)

1. All'articolo 4-*bis* della, Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. La convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, prevede che la detrazione per locazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*) del T.U. Imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, a favore degli studenti universitari fuori sede venga estesa anche agli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate che frequentino Università non presenti nella provincia di residenza»».

25.0.10

MOLINARI

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.

A decorrere dal 2016, le indennità di accompagnamento e le pensioni di invalidità sono escluse dal calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».

25.0.11

DONNO, GAETTI, FATTORI, TAVERNA, LEZZI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Le risorse di cui all'articolo 41, comma 2, lettera *c*), punto n. 2), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, destinate allo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi per l'utilizzo a fini scientifici degli animali, finalizzati alla riduzione o al non uso dei medesimi, ovvero all'utilizzo di procedure non dolorose, previsti dall'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono incrementate di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018».

26.1

MILO

Al comma 1, dopo le parole: «ed alle attività economiche e produttive,» aggiungere le seguenti: «nonché di quelli causati dall'alluvione che ha colpito i territori della regione Campania e in particolar modo le zone del Beneventano nel mese di ottobre 2015,».

26.2

CARIDI, GIOVANNI MAURO

Al comma 2, dopo le parole: «al comma 6.» aggiungere le seguenti: «Le misure di cui al presente comma verranno destinate prioritariamente ai territori della Calabria colpiti dagli eventi atmosferici nell'anno 2015».

26.3

GIOVANNI MAURO

Al comma 7, sostituire le parole: «d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero delle finanze» con le parole: «di concerto con il Ministero delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata».

26.4

VACCARI, BROGLIA, GUERRA, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, BERTUZZI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 5 dopo la parola: "stessi" sono inserite le seguenti parole: "; nonché delle strutture regionali competenti per materia";

b) al comma 5-*bis* dopo la parola: "normativa" sono inserite le seguenti: "nonché alle strutture regionali competenti per materia";

2) all'articolo 4:

a) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente: "5-*ter*.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.";

3) all'articolo 5:

a) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-*bis*, i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica altresì per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici.".

7-*ter*. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. I Commissari delegati consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.

4-*ter*. I Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma 4-*bis* a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.

4-*quater*. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2016. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122".

7-*quater*. Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni individuati all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai relativi oneri, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

7-*quinquies*. Per soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, è autorizzata per il 2016:

a) a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica un importo pari a 200 milioni di euro in favore dell'Emilia-Romagna e un importo pari a 70 milioni di euro in favore della Lombardia;

b) a completamento delle attività di ricostruzione privata per la Lombardia un importo pari a 180 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

26.5

PEZZOPANE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. Il termine di un triennio, di cui all'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata agli Uffici speciali

per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato di un ulteriore triennio.

7-ter. Conseguentemente, i contratti, a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al comma 7-bis, quantificati nel limite di spesa di euro 2.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7-quinquies. Agli oneri derivante dalla prosecuzione dell'attività dei Titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi del citato articolo 67-ter, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 4.000.000;

2017: - 4.000.000;

2018: - 4.000.000.

26.6

GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Al fine di concorrere alle finalità del presente articolo e sostenerne nell'immediato le micro imprese e i consumi delle famiglie per l'acquisto di beni durevoli distrutti o irrimediabilmente danneggiati a seguito degli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile, il "Fondo di garanzia per il microcredito post-emergenza" con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7-ter. con ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono determinate le modalità di finanziamento agevolato, le linee guida per le convenzioni con gli istituti bancari ai fini dell'accesso al fondo di garanzia per il microcredito, nonché le modalità di ricognizione dei beneficiari da parte dei Comuni, che possono concorrere con ulteriori misure di sostegno, anche in ordine ad agevolazioni circa i tributi locali, in favore dei soggetti di cui al comma 8 in situazione di disagio economico.

7-quater. L'accesso al credito è fissato nel limite massimo di 10.000,00 euro ad ogni nucleo familiare o micro impresa colpiti dagli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e regolato sulla base di uno schema di convenzione quadro definito fra ANCI e ABI, cui si atterrano i soggetti autorizzati ad erogare il micro-credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 ai fini dell'erogazione del credito.

7-quinquies. A decorrere dall'anno 2017, l'eventuale rifinanziamento del fondo di cui al precedente comma è determinato annualmente con la legge di bilancio».

26.7

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire l'avvio immediato di interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre e novembre 2015 il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2016.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 7-*quater* e 7-*quinquies*.

7-*quater*. Le lettere dalla a) alla e) del comma 1, articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono sostituite dalle seguenti:

- a) permesso di ricerca: 9.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca in prima proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in seconda proroga: 11.000 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 14.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 15.000 euro per chilometro quadrato.

26.8

D'ALÌ

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, fermo restando a quanto previsto al limite di cui all'articolo 1, comma 1010 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati anche sulla base della dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; alla dichiarazione di inizio di attività deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.

7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

7-*quater*. I lavori debbono essere iniziati entro 3 mesi dall'assegnazione del contributo. Il contributo è revocato dal comune in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione.

26.9

DONNO, BUCCARELLA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire un immediato sostegno alle imprese agricole colpite da eventi calamitosi, è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'INPS, pagamenti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e ad ISMEA, verso i proprietari delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza.

7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 26-bis, i debiti di cui allo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

7-*quater*. Alle imprese di cui agricole di cui al comma 26-bis è riconosciuta priorità nell'accesso al Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;

c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

26.10

MORRA, DONNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire un immediato sostegno alle imprese agricole colpite –da eventi calamitosi, è sospesa; per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'INPS, pagamnti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e ad ISMEA, verso i proprietari delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei ministri, lo stato di emergenza.

7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 26-bis, i debiti di cui allo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi. al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge, 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;

c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

26.11

PEZZOPANE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei tenitori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i Comuni del Cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi natura tecnica e assistenza qualificata.».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 8.000.000;

2017: – 8.000.000;

2018: – 8.000.000.

26.12

STEFANI, ARRIGONI, TOSATO, COMAROLI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. In deroga al precedente comma 6, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo articolo 109, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono."

7-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo il numero 5) è inserito il seguente:

"6) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la ripartizione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato

dichiarato lo stato di emergenza, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni-ai quali si riferiscono".».

Conseguentemente:

All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100-milioni di euro per l'anno 2016, 140 milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per l'anno 2018 e 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

(Tabella calcolo copertura)

Regione o provincia autonoma 2016 2017 2018 2019 2020 Anni

successivi 10040301531004030153100403015100403010040100 Totali in milioni di euro 100140170185188188

26.13

D'ALÌ

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nell'ambito delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Comuni interessati l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione *post sisma* anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è anticipato il trasferimento ai suddetti comuni di euro 150 milioni per i contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120 anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241 in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e di 70 milioni per il 2018. Le somme di cui al precedente periodo sono altresì equiparate agli interventi di cui al comma 7 articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge.».

26.14

D'ALÌ

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione *post-sisma* anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è autorizzato il trasferimento ai suddetti comuni la somma di euro 105 milioni per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241. La ripartizione delle somme ai comuni è effettuata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati.

7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge.».

26.15

D'ALÌ

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nell'ambito delle opere di urbanizzazione e di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Comuni interessati l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione *post-sisma* anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, e nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è anticipato il trasferimento ai suddetti comuni di euro 105 milioni per i contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge di cui al presente comma.

7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge.».

26.16

D'ALÌ

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per le finalità previste all'articolo 1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. La ripartizione delle somme ai comuni è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati.

7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge.».

26.17

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, limitatamente al terremoto, sui fabbricati di proprietà dei privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è redatto sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle polizze che garantiscono i danni ai fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo, stipulate a partire dall'entrata in vigore della presente norma;

b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, da garantire anche modulando i successivi interventi dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti dai fabbricati in conseguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limitatamente alla quota dei premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di esenzione dall'imposta sui premi delle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità f3i fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 15.000.000;

2016: - 23.000.000;

2017: - 34.000.000.

26.18

LIUZZI, MILO, BONFRISCO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, limitatamente al terremoto, sui fabbricati di proprietà dei privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è redatto sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle polizze che garantiscono i danni ai fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo, stipulate a partire dall'entrata, in vigore della presente norma;

b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, da garantire anche modulando i successivi interventi dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti dai fabbricati in conseguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limitatamente

alla quota del premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di esenzione dall'imposta sui premi delle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.«.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 15.000.000;

2016: - 23.000.000;

2017: - 34.000.000.

26.19

LUIGI MARINO, DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e- l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, limitatamente al terremoto, sui fabbricati di proprietà dei privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è redatto sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle polizze che garantiscono i danni ai fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo, stipulate a partire dall'entrata in vigore della presente norma;

b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, da garantire anche modulando i successivi interventi dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti dai fabbricati in conseguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limitatamente alla quota del premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di esenzione dall'imposta sui premi delle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

26.20

SANTINI, LAI, BROGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, limitatamente al terremoto, sui fabbricati di proprietà dei privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è redatto sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle polizze che garantiscono i danni ai fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo, stipulate a partire dall'entrata in vigore della presente norma;

b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, da garantire anche modulando i successivi interventi dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti dai fabbricati in conseguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limitatamente alla quota dei premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di esenzione dall'imposta sui premi delle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sul Redditi, approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

26.21

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, TARQUINIO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, finalizzato ad interventi straordinari per l'emergenza rifiuti della regione Puglia».

Consequentemente sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.

26.22

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Dopo il comma 7, aggiungere li seguente:

«7-bis. Per il finanziamento del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono stanziati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017.».

Consequentemente all'articolo 51, al comma 2, aggiungere infine: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».

26.23

STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Allo scopo di porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di laminazione delle piene e opere connesse alla ricostruzione del territorio della Regione Veneto, in conformità al programma pilota recante "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" e secondo i criteri di priorità nello stesso formulati, anche in attuazione dell'OPCM-3906 del 13 novembre 2010, relativa agli eventi alluvionali dell'anno 2010, è autorizzato un contributo da parte dello Stato pari a 200 milioni di euro annui, per un periodo di 10 anni, in favore della Regione Veneto.».

Consequentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro» *con le seguenti:* «di 100 milioni di euro».

26.24

DONNO

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. A favore delle aziende di allevamento ubicate nei territori dei comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza, le quali a causa di tali eventi abbiano dovuto procedere all'abbattimento del bestiame è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per l'erogazione di una indennità a copertura del mancato reddito nel periodo tra l'abbattimento degli animali e il ripristino dell'allevamento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e i criteri per il calcolo dell'indennità.».

Consequentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», *sono sostituite dalle seguenti:* «250 milioni di euro annui».

26.25

MORRA

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Per far fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali che il 31 ottobre 2015 hanno interessato i comuni della costa e dell'entroterra delle provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro, è assegnato un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Per far fronte agli interventi strutturali di messa in sicurezza del territorio dei comuni di cui al precedente periodo, è assegnato un ulteriore contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro per l'anno 2018. Il predetto contributo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

Consequentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte, in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2016, 100 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018».

26.26**ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO***Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di permettere il completamento degli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche di ricostruzione dei territori danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nell'anno 2014, di cui alle deliberazioni dello stato di emergenza del 30 ottobre 2014 e 10 febbraio 2015, è autorizzata la spesa in conto capitale in favore della Regione medesima di 80 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016 : - 80.000.000.

26.27**BERNINI, D'ALÌ***Aggiungere in fine il seguente comma:*

«7-bis. Per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1º ottobre 2015, l'obiettivo del patto di stabilità interno per il Comune di Varano de' Melegari è ridotto di 69.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «230».

26.28**ENDRIZZI***Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. Per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, è assegnato un contributo di 31,4 milioni di euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018, ripartiti proporzionalmente tra gli stessi comuni in modo tale da assegnare il 70 per cento delle risorse al comune di Dolo e il 15 per cento delle stesse rispettivamente a ciascuno dei comuni di Pianiga e Mira. Il contributo di cui al presente comma non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 31,4 milioni di euro per il 2016, 40 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018».

26.29**AIELLO, GENTILE***Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per il 2016, sono stanziati 50 milioni di euro per i Consorzi di bonifica calabresi per un piano di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico da attuare sulla scorta dei progetti immediatamente cantierabili già predisposti dai Consorzi stessi.».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016».

26.30**STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, COMAROLI***Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, quale contributo dello Stato ai fini della realizzazione del canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione, sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio veneto predisposto ai fini della ricostruzione del territorio Veneto a seguito agli eventi alluvionali dell'anno 2010, anche in attuazione dell'OPCM 3906 del 13 novembre 2010.».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 50.000.000;

2017: - 50.000.000;

2018: – 50.000.000.

26.31

AIELLO, GENTILE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per il 2016 sono stanziati 25 milioni di euro per il Piano irriguo nazionale della Calabria per investimenti sulle infrastrutture irrigue».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2016».

26.32

AIELLO, GENTILE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per il 2016, sono stanziati 20 milioni di euro per il rifinanziamento dei lavori di costruzione della diga sul fiume Melito, in Agro di Gimigliano, in provincia di Catanzaro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 20 milioni di euro.

26.33

BULGARELLI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 2, lettera a), all'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5", sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 10.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

26.34

ENDRIZZI

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e nei limiti degli stessi di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del predetto comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni».

Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 7.500.000;

2017: – 7.500.000;

2018: – 7.500.000.

26.35

CERONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse disponibili sul fondo per la progettazione preliminare e di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo le parole: "a fondo perduto", sono inserite la parole: "dello studio di fattibilità e";

b) al comma 5 dopo le parole: "legge 23 maggio 1997, n. 135,", sono inserite la parole: "relativi ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato,";

- c) al comma 5 sono soppressi gli ultimi due periodi da: "I finanziamenti di cui al presente comma" fino a: "quota attribuita alla regione";
- d) con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse";
- e) il comma 8 è abrogato».

26.36

MILO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 39 comma 16 della legge n. 724 del 1994, nel testo modificato dalla novella legislativa introdotta con l'articolo 2, comma 37, lettera m), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere interpretato nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del richiamato articolo 39, non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale, e comunque, diversa da quella residenziale».

26.37

MILO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, deve essere interpretato nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva e commerciale»;

26.38

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, deve essere interpretato nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale».

26.39

MILO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse al patogeno da quarantena Xylella fastidiosa, nel territorio salentino, a valere sulle risorse di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzato un contributo straordinario di 10 milioni di euro, per azioni di risarcimento agli operatori per le spese effettivamente sostenute in azioni di prevenzione, controllo e certificazione delle produzioni vivaistiche. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la regione Puglia sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse».

Consequentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 22.

26.40

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

All'articolo 26, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2013, come prorogata dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2018».

26.41

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«7-bis. Per proseguire la realizzazione di opere e di interventi nei territori colpiti da eventi calamitosi, le contabilità speciali aperte per l'impegno con tale finalità delle risorse finanziarie accreditate, sono mantenute sino al 31 dicembre 2018».

26.42

BROGLIA, SANTINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «all'anno immediatamente successivo», sono sostituite dalle seguenti: «al secondo ed al terzo anno immediatamente successivo».

26.43

RAZZI, MANDELLI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la piena fruibilità del Porto di Pescara, da parte della locale marineria, i lavori di drenaggio sono estesi al cosiddetto rettangolo rosso posto all'estremità della panchina nord del medesimo».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «11300» con la parola: «290».

26.44

DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I risultati degli interventi finanziati ai sensi del presente articolo, attraverso il Fondo per le emergenze nazionali, nonché l'ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento sono pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio, resi disponibili in formato dati di tipo aperto e periodicamente aggiornati».

26.0.1

GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 26-bis.

1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

"Art. 72-bis. - (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico). – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno finanziario 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i commi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato ogni 12 mesi dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.

6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione, di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati"».

26.0.2

ENDRIZZI

1. Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis

(Deduzione totale delle spese sostenute per la riparazione di beni danneggiati a seguito di eventi calamitosi)

1. All'articolo 162 del DPR 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-*bis*. In deroga al comma 6, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza determinato ai sensi dell'articolo 109, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono".

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo il numero 5), è inserito il seguente:

"5-*bis* le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono".

3. I principi contabili nazionali in base ai quali si procede alla determinazione dell'ammontare delle immobilizzazioni materiali nel bilancio, nel caso di perdita parziale di beni strumentali, a seguito di eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, devono essere, in base a quanto stabilito nel paragrafo 78 del documento dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 16, così determinati:

a) in caso di beni ad utilità immediata, la riduzione di valore è pari alla differenza tra il costo di acquisto contabilizzato ed il valore residuo del bene danneggiato desumibile dal mercato ove esistente o, in mancanza di riferimento sul mercato, da apposita perizia o dalla fattura di cessione dei beni;

b) in caso di immobilizzazioni, il valore del danno parziale è pari alle spese sostenute per la sua riparazione. Nel caso in cui il bene non venga riparato ma dismesso, la rilevazione del danno subito corrisponde all'ipotesi di perdita totale.

4. I costi di riparazione, così come definiti al comma 3, devono essere imputati al conto economico nell'esercizio nel quale vengono effettuate le riparazioni stesse, ed iscritte tra le spese di manutenzione ordinaria.

5. Per i medesimi beni di cui al comma 3, le spese di riparazione capitalizzabili, devono essere equiparate a quelle di mera riparazione, volte al ripristino della perdita di funzionalità del bene danneggiato dall'evento calamitoso e la spesa sostenuta deve essere imputata a conto economico nell'esercizio nel quale vengono effettuate le riparazioni medesime"».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

26.0.3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI

Dopo l'**articolo 26** aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis

(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico)

1. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 72 del Decreto Legislativo 152/2006, è autorizzata la spesa complessiva di Euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e, con esclusivo riferimento all'anno 2016, di ulteriori 400 milioni per la realizzazione di interventi straordinari di cui al comma 3 dell'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 152/2006.
2. Nelle more della istituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo 152/2006, i programmi triennali di intervento di cui all'articolo 72 del Decreto Legislativo 152/2006 sono adottati dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.
3. Una quota pari al 2 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 per l'anno 2015 è destinato alla compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, allo svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, alla redazione dei progetti e degli studi di fattibilità di opere di difesa del suolo.
4. Le entrate e le spese connesse alla realizzazione degli interventi di difesa del suolo sono escluse dal conteggio dei saldi ai fini del Patto di Stabilità Interni dei comuni finanziati.

Conseguentemente all'articolo 33, elenco n. 2, scheda «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», inserire dopo il programma 1.5, il seguente:

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10) con i seguenti importi:

2016: 600;
2017: 200;
2018: 200.

26.0.4

DONNO, BUCCARELLA

Al Titolo IV, dopo l'**articolo 26**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis

(Misure per far fronte alle esigenze delle imprese agricole colpite da malattie infettive e diffuse degli animali)

1. Per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 1° gennaio 2016 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è concessa al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, un'indennità a copertura del mancato reddito nel periodo tra l'abbattimento animali e il ripristino dell'allevamento; aggiuntiva rispetto a quelle previste al comma 4 del medesimo articolo 2.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e i criteri per il calcolo dell'indennità.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede a valere sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali».

26.0.5

RAZZI, MANDELLI

Dopo l'**articolo 26**, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni inerenti il porto-canale di Pescara)

1. Al fine di consentire la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'area "cantiere navale" sita all'interno del porto-canale di Pescara è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2016 all'associazione Armatori Pescara.
2. L'associazione realizzerà le opere entro e non oltre dodici mesi dall'erogazione del contributo.

3. L'opera, stante la gravità della situazione soprattutto per quanto concerne il profilo ambientale, è considerata di somma urgenza.

Consequentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: "300" con la parola: "299"».

26.0.6

BONFRISCO, MILO

AI titolo IV, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per l'emergenza e per il sostegno alle imprese»

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. Il comma 2-bis dell'articolo 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di investitori istituzionali soggetti a vigilanza residenti in Italia o in stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli investitori istituzionali soggetti a vigilanza di cui al presente comma inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e nonch  ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia pu  prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonch  la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106. Ai fini del presente comma per gli investitori istituzionali soggetti a vigilanza devono intendersi gli organismi di investimento collettivo del risparmio, gli altri investitori istituzionali, organismi o soggetti, ancorch  privi di soggettivit  tributaria, sottoposti – oppure i cui soci di controllo o gestori o incaricati della riscossione dei crediti siano sottoposti nel rispettivo paese di origine o altrove, ad una forma di vigilanza, anche soltanto informativa, o che siano iscritti – oppure i cui soci di controllo o gestori o incaricati della riscossione dei crediti siano iscritti – in albi, registri o elenchi tenuti da un'autorit  di vigilanza italiana o di uno degli stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «investitori istituzionali esteri, ancorch  privi di soggettivit  tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono costituiti» sono sostituite dalle seguenti: «investitori istituzionali soggetti a, vigilanza residenti in stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.»

26.0.7

BORIOLI

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. AI fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto di cui all'art 1 commi 50 e 51 della legge 190 del 2014, sono stanziati ulteriori 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro il 15 febbraio 2016, sono individuate le risorse di cui al comma precedente da trasferire a ciascun ente beneficiario.»

26.0.8

MARGIOTTA

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Al fine di dare continuit  al piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici attraverso l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e prevenzione del rischio sismico, di cui al comma 8-bis. dell'art. 18 della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 e successive modificazioni,   autorizzata la spesa di 1,0 milioni di euro per il 2016, di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 2,0 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2018, in relazione al comma 329, dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 4,5 milioni di euro complessivi, per il triennio 2016-2018, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle politiche Sociali.

26.0.9

SCOMA, D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

«26-bis (Interventi in favore della regione Sicilia) 1. A decorrere dall'anno 2016, per fronteggiare l'emergenza derivante dal fenomeno dell'immigrazione, è attribuito ai comuni, della regione Sicilia direttamente interessati dagli eventi, un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 quale concorso dello Stato agli oneri che i medesimi comuni sostengono per le conseguenze derivanti dalle attività degli sbarchi dei migranti».

Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa sono ridotte in maniera lineare più un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

26.0.10

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Le disponibilità di cui all'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 e del comma 8-bis dell'art. 18 di cui al decreto legge del 21 giugno 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 9 agosto 2013 n. 95, sono ripristinate ed integrate per l'importo totale di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

Conseguentemente, alla copertura del relativo onere, pari ad 1,5 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle politiche Sociali».

26.0.11

GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente articolo:

Art. 26-bis.

(Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE nella seduta del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo. Il funzionamento del citato fondo sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata.

26.0.12

GIOVANNI MAURO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente articolo:

Art. 26-bis.

(Ridestinazione quote risorse interventi prevenzione rischio sismico art. 11 decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e s.m.i.)

All'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e s.m.i. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le quote del Fondo per i contributi degli interventi eli prevenzione del rischio sismico già destinate alle Province autonome di Trento e Bolzano e riacquisite al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alimentano uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale misura straordinaria aggiuntiva di supporto per le attività di prevenzione del rischio sismico, di micro zonazione sismica e per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, oltre che per l'adeguamento della pianificazione comunale di Protezione Civile».

26.0.13

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA, RUTA

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis. – (Accesso delle imprese agricole al fondo di solidarietà nazionale). 1. All'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, al comma 2 le parole: "entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio del 29 febbraio 2016"».

26.0.14

AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

26-bis. Ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/138/CE l'art. 193, comma 4, del CAP a recepimento dell'art. 40, comma 6, della direttiva n. 92/49/CE si applica solamente alle infrazioni già commesse e accertate per la specifica attività assicurativa in libera prestazione di servizi o in stabilimento delle società ospiti sul territorio dello stato.

26.0.15

LANGELLA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Al fine di prevedere idonee vie di fuga, nell'eventualità di eruzioni del Vesuvio, il Cipe provvederà, con propria delibera, a finanziare l'arteria di collegamento tra la super strada panoramica, nei pressi del comune di Boscoreale con la strada statale SS268, utilizzando le disponibilità esistenti nei capitoli di bilancio del Ministero per le infrastrutture.